

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

**Nn. 1953-31-111-131-~~131-bis~~-151-559-766-833-1149-1157-
1205-1253-1355-1359-1374-1408-1503-1512-1662-A**

RELAZIONE DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE TAPPARO)

Comunicata alla Presidenza il 29 luglio 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

**Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare**

**presentato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto col Ministro del tesoro**

(V. Stampato Camera n. 2549)

approvato dalla Camera dei deputati il 14 luglio 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 luglio 1995*

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni in materia di investimenti
degli enti previdenziali (n. 31)

d'iniziativa del senatore SPERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1994

Estensione ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave o torbiere (n. 111)

d'iniziativa dei senatori MARCHETTI, FAGNI, CARPI e FISCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1994

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
in materia di requisiti di contribuzione a fini previdenziali (n. 131-bis)

**risultante dallo stralcio - deliberato dalla 11^a Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale) il 5 luglio 1995 - dell'articolo 1 del**

DISEGNO DI LEGGE N. 131

«Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione e di cumulo dei redditi a fini previdenziali»

**d'iniziativa dei senatori SALVATO, FAGNI, CRIPPA, PUGLIESE, ALÒ, BERGONZI,
CAPONI, CARCARINO, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO,
ROSSI, SERRI, TRIPODI, CARPI e BEDONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1994

**Fondi di previdenza per le persone addette alle cure domestiche
della propria famiglia (n. 151)**

**d'iniziativa delle senatrici DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO PRISCO, ANGELONI,
BUCCIARELLI, PAGANO, ALBERICI, BETTONI BRANDANI, SARTORI, BARBIERI e
BRUNO GANERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1994

Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera *a*) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (n. 559)

**d'iniziativa dei senatori FARDIN, SELLITTI, GUBBINI, MANIERI, VOZZI, BARRA,
BALDELLI, MODOLO e MARINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1994

Perequazione delle pensioni a carico del Fondo speciale di previdenza gestito dall'Inps per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, denominato «Fondo volo» (n. 766)

**d'iniziativa dei senatori MANFROI, SERENA, MARCHINI, CARNOVALI, VISENTIN,
FRIGERIO, PEDRAZZINI e LORENZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1994

**Disposizioni per il fondo di previdenza degli addetti
alle abolite imposte di consumo (n. 833)**

d'iniziativa dei senatori CAMO e COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 1994

Interpretazione autentica, modifica e integrazione dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali (n. 1149)

d'iniziativa del senatore DE LUCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1994

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di riscatto dei contributi da parte degli iscritti negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel periodo 1957-1961 (n. 1157)

d'iniziativa dei senatori SCRIVANI e DI BELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1994

Modifiche all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
in materia di inquadramenti previdenziali (n. 1205)

d'iniziativa del senatore CUSIMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1994

Modifiche all'articolo 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente il trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio (n. 1253)

d'iniziativa dei senatori TRIPODI, CAPONI e PUGLIESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1994

Riforma della normativa che disciplina i diritti previdenziali dei lavoratori italiani emigrati all'estero (n. 1355)

d'iniziativa dei senatori SALVATO, CRIPPA, MANZI, PUGLIESE, BERGONZI, DIONISI, CAPONI, MARCHETTI, CARCARINO, ALÒ, ORLANDO e TRIPODI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1995

Norme per il riscatto del periodo del corso legale di laurea da parte degli studenti lavoratori (n. 1359)

d'iniziativa dei senatori FOLLONI, SECCHI, BEDIN, PERLINGIERI, LAVAGNINI, DELFINO, LAURIA, FAVILLA e ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL L'8 FEBBRAIO 1995

Abrogazione dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti il contributo previdenziale obbligatorio a carico di talune categorie di lavoratori autonomi (n. 1374)

d'iniziativa dei senatori MANFROI e BASTIANETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1995

Trasformazione in associazione di diritto privato, gestore di assicurazione obbligatoria in materia previdenziale, del Fondo di previdenza del personale di volo (n. 1408)

d'iniziativa dei senatori MANFROI, MACERATINI e SPISANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1995

Riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (n. 1503)

**d'iniziativa dei senatori VALLETTA, CARELLA, STEFANO, PAPPALARDO
e SCAGLIOSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1995

Norme previdenziali in materia agricola (n. 1512)

d'iniziativa del senatore NATALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1995

Norme in tema di riordino del sistema previdenziale (n. 1662)

**d'iniziativa dei senatori SALVATO, CRIPPA, CAPONI, MARCHETTI, BERGONZI,
DIONISI, PUGLIESE, MANZI e CARCARINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 1995

dei quali la Commissione chiede l'assorbimento nel disegno di legge n. 1953

NONCHÈ SULLE

PETIZIONI

del signor Adone GAGGIANI (n. 9)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1994

del signor Giampietro NOZZOLI (n. 34)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1994

del signor Giacomo Piero BORTOLAZZO (n. 69)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 1994

del signor Gino MELE (n. 79)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1994

del signor Giuseppe CATANZARO (n. 103)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1994

del signor Antonio GHIRARDELLI (n. 127)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1995

del signor Carlo DI LUZIO ed altri (n. 152)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1995

del signor Pietro FAVARO (n. 157)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1995

INDICE

Relazione	Pag.	9
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	18
- della 5 ^a Commissione permanente	»	20
- della Giunta per gli affari della Comunità europee ..	»	25
Testo del disegno di legge n. 1953 e testo proposto dalla Commissione	»	27
Disegni di legge:		
- n. 31, d'iniziativa del senatore Speroni	»	120
- n. 111, d'iniziativa dei senatori Marchetti ed altri ..	»	121
- n. 131-bis, d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri ..	»	122
- n. 151, d'iniziativa dei senatori Daniele Galdi ed altri ...	»	123
- n. 559, d'iniziativa dei senatori Fardin ed altri	»	125
- n. 766, d'iniziativa dei senatori Manfroi ed altri	»	126
- n. 833, d'iniziativa dei senatori Camo e Costa	»	127
- n. 1149, d'iniziativa del senatore De Luca	»	128
- n. 1157, d'iniziativa dei senatori Scrivani e Di Bella ..	»	129
- n. 1205, d'iniziativa del senatore Cusimano	»	130
- n. 1253, d'iniziativa dei senatori Tripodi ed altri	»	131
- n. 1355, d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri	»	132
- n. 1359, d'iniziativa dei senatori Folloni ed altri	»	134
- n. 1374, d'iniziativa dei senatori Manfroi e Bastianetto ...	»	135
- n. 1408, d'iniziativa dei senatori Manfroi ed altri	»	136
- n. 1503, d'iniziativa dei senatori Valletta ed altri	»	142
- n. 1512, d'iniziativa del senatore Natali	»	143
- n. 1662, d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri	»	145

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma del sistema previdenziale contenuta nel disegno di legge n. 1953, che il Senato si accinge ad esaminare, rappresenta certamente uno dei passaggi che caratterizzeranno questa XII Legislatura. Devo evidenziare l'intensità e la qualità del lavoro svolto in sede referente dalla 11^a Commissione (lavoro, previdenza sociale) del Senato, dove si è proceduto, pur nella concentrazione di tempi richiesta non solo dall'attenzione generale che si registra per il varo di questa riforma, ma anche dalle decine di migliaia di lavoratori bloccati nell'accesso alla pensione a partire dal «decreto Amato» del 1992, a un lavoro di buon approfondimento. È stato così possibile ulteriormente affinare il testo predisposto dalla Camera, tornando ad esaminarne alcuni aspetti, così da rafforzarne la funzionalità ed evitare problemi in sede di traduzione concreta, soprattutto per quel che riguarda il complesso passaggio tra i regimi pensionistici. La doppia lettura ha così permesso di tenere conto anche della discussione svoltasi nel Paese in quest'ultimo periodo, considerazione doverosa ove si pensi a quanto le norme che esaminiamo incidano con rilievo sulla vita dei lavoratori.

Di riforma si deve parlare per questo disegno di legge proprio perchè non siamo di fronte a correzioni anche sostanziali degli istituti previdenziali - come si è fatto anche nel recente passato - ma all'introduzione di un vero e proprio nuovo regime.

Sono in corso da vari anni, non solo in Italia, e se ne prevede l'accentuazione nel lungo periodo, rilevanti trasformazioni demografiche, del sistema economico e del mercato del lavoro che cambiano le basi di riferimento su cui si era nel passato configurato il nostro sistema previdenziale e più in generale lo Stato sociale.

La crescita dell'età media di vita (12,5 milioni di pensioni erogate nel 1970, oltre 19 milioni nel 1990) e il restringimento progressivo della base imponibile contributiva per effetto della riduzione della popolazione attiva, insieme all'innalzamento dell'importo medio delle pensioni di nuova liquidazione (connesso alla crescita dell'anzianità contributiva) e più in generale del tasso di rendimento delle pensioni, portano ad una crescente incapacità del sistema ad autofinanziarsi se non con aliquote di equilibrio impraticabili nell'attuale contesto retributivo e fiscale.

Oltre ad un naturale adeguamento del sistema previdenziale ai mutamenti sopra indicati, diventa più stringente, nella crisi fiscale dello Stato e di grande espansione del debito pubblico, che ha ormai raggiunto livelli critici per la stabilità economico-sociale dell'Italia, ridefinire la previdenza in modo da minimizzarne strutturalmente gli squilibri finanziari, che oggi vengono recuperati con la fiscalità generale. Questo non significa che si possa considerare il sistema previdenziale vigente causa principale della notevole crescita del debito pubblico italiano sviluppatasi negli anni '80.

La solidarietà che è fondamento dell'attuale sistema previdenziale si esprime in particolare a livello infracategoriale; oggi però si impone una maggiore attenzione rispetto a quella infragenerazionale e più in generale alla ricerca tendenziale di equilibrio del rapporto costi (contributivi e fiscali) - benefici (le prestazioni) tra le generazioni. Ma non è solo un problema di solidarietà infragenerazionale, quello da affrontare. Infatti il nostro sistema sociale ha strutturalmente esaltato privilegi (si pensi al tasso di rendimento delle pensioni che presenta grandi differenze). Problemi strutturali richiedono modifiche strutturali.

Un primo tentativo di mutamento in campo pensionistico, apparso ben presto insufficiente rispetto all'obiettivo di riequilibrio finanziario e di riduzione delle disparità ingiustificate di trattamento, è stato compiuto con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, elaborato dal governo Amato. L'iniziativa del governo Amato - con cui si esercitava una delle quattro deleghe chieste da quell'esecutivo in un momento di particolare crisi politico-finanziaria del Paese - ha essenzialmente operato un graduale innalzamento dell'età di pensionamento di vecchiaia ed è intervenuta sulle pensioni di anzianità nel pubblico impiego, considerate come particolarmente generose. In tale disegno si sovrapponevano però, non sempre in modo coerente con l'obiettivo proclamato dell'equità, scelte efficaci e scelte contraddittorie rispetto alla riduzione crescente del lavoro stabile, all'ampliarsi della precarizzazione dei rapporti di lavoro ed all'ingresso sempre più posticipato nel lavoro per i giovani (è il caso dell'aumento dei requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione posto in essere dal citato decreto legislativo n. 503 del 1992).

Gli elementi fondamentali del disegno di legge che viene sottoposto al Parlamento sono aspetti definiti dal recente accordo tra Governo e parti sociali in materia previdenziale, il quale ha dato alla proposta legislativa per costruire il nuovo ordinamento indicazioni di grande rilievo, ampiamente acquisite per il loro valore e che hanno visto una consultazione tra i lavoratori, senza precedenti come ampiezza, che ha dato un responso positivo. Molto significativamente, il dibattito attorno alla proposta di riforma va perdendo sempre più, nelle sedi politiche ed istituzionali, i caratteri della polemica tra rigoristi e lassisti, tra liberisti e assistenzialisti, ma guarda alla radice dei problemi complessi che pone una necessaria riforma strutturale del sistema pensionistico.

Era inevitabile compiere un passo deciso per un sistema pensionistico agibile nel contesto attuale e nella prospettiva di lungo periodo. Tuttavia questa trasformazione non può essere una occasione per alterare

la ripartizione del reddito tra le diverse categorie: il rapporto attuale tra spesa pensionistica e PIL oggi è del 12,42 per cento e anche il *trend* futuro, con l'attuale struttura pensionistica, andrebbe al 13,69 per cento nel 2025. Sono dati da tenere in evidenza per evitare di mettere le mani sulle pensioni sull'onda esclusivamente «dell'allarme» per lo squilibrio finanziario della gestione attuale.

Per raggiungere gli obiettivi di riequilibrio finanziario, di equità, di omogeneizzazione e di funzionalità (flessibilità, pensioni complementari) che si pone il disegno di legge di ridefinizione della previdenza, viene fatta la scelta, come metodo di calcolo delle prestazioni, del metodo contributivo. È questo certamente il punto di svolta più radicale - anche sotto il profilo della percezione da parte dell'opinione pubblica - della riforma. L'adozione di tale metodo lascia però inalterato il principio di solidarietà (criterio della ripartizione e sistema pubblico) che sottende l'impianto storico della previdenza obbligatoria italiana e che la differenzia profondamente dai sistemi contributivi puri come il molto citato «tipo cileno».

Il timore degli effetti negativi che può avere sullo stato dei conti pubblici la dinamica del comparto previdenziale si riverbera anche nella norma, introdotta dalla Camera dei deputati, nota come «clausola di salvaguardia» tesa a garantire con una qualche automaticità il rispetto del perseguimento dell'obiettivo di riequilibrio finanziario. Questa clausola è stata inserita per evitare scostamenti tra funzionamento del nuovo sistema previdenziale e ricerca dell'equilibrio finanziario del sistema stesso, nel quadro degli obiettivi posti dalla manovra di finanza pubblica 1996-1998. Tuttavia, il meccanismo di riadeguamento viene indicato in modo non del tutto preciso. Si tratta di un meccanismo che, assumendo alcuni caratteri di automatismo, dovrà confrontarsi con evoluzioni del processo economico non sempre prevedibili nel lungo termine. La verifica posta al 1998 per le proiezioni di lungo periodo di questa regolazione finanziaria evidenzia la delica-

tezza dell'uso sistematico di adeguamento automatico, con riferimento a grandezze economiche che in altri casi e con scopi diversi (i salari) è stato abbandonato negli anni '80. Dunque, aspetto delicato pone la formulazione del comma 5 dell'articolo 1 quando rimette ad un atto dell'Esecutivo che non ha controllo parlamentare la funzione di adeguamento. Per evitare difficoltà nell'applicazione di tale quadro di riferimento nel corso della discussione è sembrata emergere l'ipotesi di un ordine del giorno chiarificatore, diretto soprattutto a indicare il ruolo significativo che deve assumere il Parlamento in questo delicato processo di regolazione.

Come si è detto, l'ordinamento previdenziale che si intende rinnovare ha nel metodo di calcolo contributivo un forte fattore innovativo che non solo è rivolto a favorire il perseguimento del riequilibrio finanziario ma anche a ridurre alcune diseguaglianze provocate dal metodo di calcolo retributivo (basta citarne una per tutte: il caso della penalizzazione delle carriere «piatte», relative per lo più a lavoratori di bassa qualificazione e vincolati per lo più al carattere dei processi produttivi rispetto alle carriere dinamiche, specie nella parte finale della vita lavorativa). Tale metodo è imperniato sul coefficiente di trasformazione del montante individuale di contributi versati, che permette di determinare l'importo pensionistico per l'uscita tra i 57 e i 65 anni tenendo conto della speranza di vita. Tale coefficiente viene ridefinito ogni dieci anni. Va notato come il montante dei contributi versati viene determinato da una aliquota di calcolo che è stata fissata al 33 per cento (20 per cento per il lavoro autonomo), in coerenza con il ricalcolo delle rispettive aliquote di finanziamento delle gestioni, operato mediante trasferimenti di quote contributive relative ad altre assicurazioni sociali nella garanzia dell'invarianza del prelievo contributivo.

Rilevante e fortemente innovativa si pone, in questo quadro di rinnovamento previdenziale, la logica della flessibilità. Quest'aspetto meglio recepisce i mutamenti nel mercato del lavoro, i nuovi rapporti tra

lavoro dipendente ed autonomo nei percorsi di vita di un crescente numero di cittadini e anche i cambiamenti di stili di vita: significativi sono il forte abbassamento del requisito contributivo minimo, nuovi criteri sul cumulo delle pensioni con redditi da lavoro e l'età minima per il pensionamento (che oggi viene proposta con soglia a 57 anni di età). Come detto, l'introduzione del riferimento alla speranza di vita permette di agire sul montante individuale dei contributi in modo tale da rendere aperta la valutazione di scelta dell'accesso alla pensione a fattori di convenienza economica o extra-economica da parte di ogni singolo assicurato al sistema previdenziale pubblico.

L'istituto della pensione d'anzianità è uno dei meccanismi previdenziali che subisce il più rilevante cambiamento. Resta il principio dell'anzianità ma cambiano profondamente i termini per l'accesso che, in prospettiva, intrecciandosi con il sistema della flessibilità, porrà in essere nuovi riferimenti e nuove convenienze. L'anzianità nelle forme tradizionali viene cambiata in modo graduale, mediante una fase transitoria differenziata per i dipendenti privati e i dipendenti pubblici. Vengono però tutelati settori rilevanti di lavoratori non solo attraverso il riconoscimento dei lavori usuranti, ma anche per altre categorie (lavoratori in mobilità lunga e ordinaria, privi della vista, lavoratori impegnati nel settore delle cave e torbiere ed esposti all'amianto, eccetera). La fase transitoria deve permettere l'entrata a regime della nuova normativa nel quadro che non altera completamente l'impianto dei diritti acquisiti o delle aspettative maturate (non a tempi lunghi e indefiniti) cercando di minimizzare l'effetto del «gradino» relativo al passaggio tra vecchio e nuovo sistema pensionistico. Il doppio regime di calcolo, per coloro che hanno meno di 18 anni di anzianità contributiva, è parso al legislatore il giusto sistema, periodizzato nel tempo, per passare dal metodo retributivo a quello contributivo per il calcolo della pensione maturata. Una fase transitoria più rapida avrebbe comportato problemi non solo di natura sociale difficilmente sostenibili ma anche problemi gestionali non indiffe-

renti. Occorre rilevare che nella fase transitoria gli oneri maggiori vengono a gravare sui lavoratori con anzianità contributiva tra i 22 e i 28 anni.

Va detto che l'apporto più qualificato dato dal lavoro della Commissione verte per l'appunto sull'attenuazione delle nuove norme in materia di anzianità, attraverso la revisione delle disposizioni sui lavori usuranti e alcune modifiche relative ai lavoratori in mobilità corta o in situazioni particolarmente disagiate.

Quello dei lavori usuranti è un argomento di notevole importanza perchè si pone il problema di tenere conto delle notevoli diversità nelle varie mansioni in cui si articola il lavoro nella nostra economia: da qui la necessità di ampliare e rendere più adeguato il concetto di «lavoro usurante», per permettere uscite anticipate dal lavoro quando sussistano condizioni specificamente riconosciute di carico psico-fisico. Appare importante a questo proposito l'incremento, anzi il raddoppio, del finanziamento annuo a carico dello Stato rispetto alla previsione originaria del disegno di legge del Governo (da 100 a 200 miliardi) ottenuto dalla Camera e che è passato a 250 miliardi in Senato. Questo incremento di 50 miliardi agisce anche nell'anzianità contributiva utile per le prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di anzianità (e questa è la novità) ed evidenzia una dimensione dei lavori non solo usuranti ma anche «particolarmente usuranti». La definizione dei lavori e più in specifico delle mansioni usuranti verrà definita tra Governo e parti sociali. Questo fatto necessiterà dei tempi di avvio che rendono sufficiente in questa prima fase lo stanziamento di 250 miliardi per operare in modo adeguato. C'è da augurarsi che questo meccanismo non riduca la necessità di interventi nei processi produttivi e a livello organizzativo e degli orari, per la tutela dell'integrità psico-fisica, assumendo la veste di una specie di «monetizzazione» (pensionistica in questo caso) del rischio.

Oltre a quanto detto per le attività usuranti citate in precedenza, va dato rilievo all'anticipo, a 37 anni di anzianità contribu-

tiva, della possibilità di usufruire della pensione in cumulo con il *part time* (per poter permettere «uscite morbide» con accordi tra le parti). E questo anche per concorrere a far emergere il sommerso: secondo le stime dell'INPS oggi circa 700-800 mila lavoratori sono interessati alla concessione di ammortizzatori sociali, tra i quali il ricorso ai prepensionamenti è uno degli strumenti che pesa di più. Tra questi lavoratori sempre più rappresentate sono qualifiche di tipo impiegatizio. Il ricorso a occupazioni «in nero», per incrementare il reddito e anche - soprattutto - per non considerarsi del tutto inutili alla vita sociale, data l'età ancora non avanzata, è un fenomeno noto anche se non quantificabile. È quindi opportuno creare le convenienze per spingere a lavorare a *part time*, piuttosto che in nero.

Il percorso tortuoso con cui si è consolidato il sistema pensionistico italiano, con forti differenziazioni e in molti casi veri e propri privilegi, che hanno diviso a comparti la estesa parte di popolazione interessata alla previdenza obbligatoria, orientano la legge in discussione verso la riduzione delle molteplici differenze e verso un recupero delle storture attraverso un processo sufficientemente accelerato di omogeneizzazione. La nuova proposta sulla previdenza, tra le altre cose, nel suo obiettivo di armonizzazione, per i dipendenti pubblici unifica la base imponibile e pensionabile a quella dei lavoratori privati. La proposta apporta anche un significativo adeguamento all'area del lavoro para-subordinato e delle professioni prive di copertura pensionistica con l'estensione del sistema previdenziale obbligatorio.

Gran parte dell'obiettivo della omogeneizzazione è contenuto nelle deleghe: l'utilizzo di tale strumento legislativo si è reso necessario trattandosi di meccanismi da riadeguare assai complessi. I sacrifici posti dalla omogeneizzazione paiono sufficientemente equilibrati e distribuiti tra le diverse categorie. Per mantenere tale equilibrio i tempi dell'operazione non potevano essere più stretti. Dunque l'omogeneizzazione è un traguardo che verrà raggiunto, con una valutazione prudenziale, in circa 20 anni.

La proposta di riforma si è forse poco diffusa su un tema che, invece, era stato sollevato nel dibattito che ha preceduto la sua presentazione, quello del superamento dell'autonomia dei regimi pensionistici. È vero che gli effetti distorsivi sull'equità del sistema provocati dalle diverse dinamiche demografiche delle categorie titolari di regimi pensionistici autonomi sono maggiori nell'ambito di un sistema a ripartizione. Mentre tali effetti si attenueranno, per effetto del passaggio al sistema contributivo. Si tratta di un obiettivo di lunga scadenza, ma resta da vedere in quali tempi sarà raggiunto tale riequilibrio. Guardare al sistema previdenziale come a un tutto unico può probabilmente rappresentare una ulteriore tappa nel processo di razionalizzazione equitativa del sistema.

Tra i vari aspetti più specifici che emergono dal testo del disegno di legge rilievo assume il tetto o massimale contributivo posto con i 132 milioni annui lordi. Misura di cui si è attenuato l'impatto, diluendone un po' nel tempo l'entrata in vigore: essa si applicherà infatti ai lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 e a coloro che opteranno per il regime contributivo, ma solo a partire dall'esercizio della scelta.

Altre modifiche di rilievo introdotte nel testo nel corso dell'esame in Commissione per correggere alcune incoerenze e migliorare determinate tutele sono relative a: maggiori garanzie per la contribuzione figurativa e da riscatto connessa a periodi di maternità, inserite tra le linee guida della delega concessa al Governo; all'ampliamento dei periodi massimi attribuibili figurativamente, in relazione a periodi di assistenza e cura ai figli, alla donna lavoratrice; ad una migliore e più articolata indicazione dei criteri di delega legislativa al Governo in materia di lavoratori agricoli, nel rispetto della peculiarità di questo settore produttivo e dei riflessi sociali che avrebbe avuto una prima formulazione normativa che penalizzava gravemente la possibilità di accedere alla pensione per consistenti fasce di questi lavoratori.

Significativo ruolo viene dato all'assegno sociale di cui se ne rende parziale la com-

patibilità con la pensione obbligatoria correlata alla abrogazione - e quando definitivamente entrerà tale nuovo istituto a regime - con l'integrazione al minimo. Va notato che la perequazione si calcolerà non solo sulla quota corrispondente alla pensione sociale ora vigente ma anche sulla quota corrispondente al relativo aumento: quindi con un mantenimento del potere di acquisto più efficace che per il passato. Subisce un mutamento il limite del reddito di coppia da considerare per l'integrazione al minimo passando da tre a quattro volte il trattamento minimo.

Anche il lavoro autonomo a gestione INPS vede un intervento del disegno di legge per quanto riguarda l'aliquota convenzionale (20 per cento) e per la questione del calcolo del reddito pensionabile viene esteso il periodo di riferimento da 10 a 15 anni per chi ne aveva più di 15 al 31 dicembre 1992 (vale a dire per coloro non toccati dalla cosiddetta riforma Amato). Nella 11ª Commissione del Senato è stata anche corretta una sfasatura che rischiava di portare i lavoratori autonomi a vedersi spostare di un anno o due (da 40 anni a 41 o 42 anni di contributi) l'accesso alla pensione di anzianità.

Elementi nuovi sono stati apportati alle norme relative agli assegni familiari che, pur nella compatibilità finanziaria e negli equilibri del disegno di legge, ampliano i riconoscimenti e le aspettative espresse da molti settori della nostra società in questa materia.

La normativa oggetto di discussione conferma le previsioni di uscita dal blocco delle pensioni di anzianità poste in essere con i decreti-legge del 1992, 1993 e 1994, con una prima quota di pensionamenti a partire dal 31 agosto 1995 (con riferimento al decreto-legge 30 giugno 1995, n.262, che ha spostato di due mesi la fine del blocco).

Altro elemento costitutivo del disegno di legge di ridefinizione delle pensioni è il ruolo più significativo che viene affidato alla previdenza complementare, il cosiddetto «secondo pilastro», pur nell'attenzione tesa ad evitare che le pensioni «integrative» pos-

sano essere un fattore di crescita delle disuguaglianze, viste le differenze crescenti fra lavoro stabile e lavoro discontinuo e precario (con crescenti espulsioni dall'impiego prevalentemente nella fase finale della vita lavorativa) e tra ingressi rapidi nel lavoro e ingressi molto ritardati nel tempo per diverse categorie di giovani (che andrebbero a colpire lavoratori più dequalificati e i residenti in aree economicamente marginali).

In sostanza, si va strutturando per molti italiani una prospettiva di vita lavorativa corta e anche discontinua, con non marginali tratti precari, che vede accrescersi le possibilità di un percorso previdenziale sfavorevole. È anche per queste ragioni che la previdenza complementare non deve perdere il carattere di previdenza della collettività, fuori da spazi per speculazioni private.

In Italia, la costituzione di fondi pensione è stata un fenomeno che fino ad oggi non è andato molto oltre le categorie dei dirigenti, dei quadri e di altre limitate categorie di lavoratori dipendenti: siamo quindi lontani dal carattere generale che questo tipo di istituti ha assunto nel sistema economico e sociale di altri paesi avanzati. La disciplina delle forme pensionistiche complementari, varata nel 1993 con il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 124 - che questo testo per l'appunto modifica - si è forse rivelata controproducente per le difficoltà di armonizzazione che ha posto ai fondi pensione già costituiti: certo è che nei due anni seguiti all'emanazione di tale decreto legislativo non son diventati operativi nuovi fondi, e quindi evidentemente questa disciplina ha mancato l'obiettivo di promuovere la costituzione della previdenza complementare.

Nel nuovo contesto creato dalla riforma che si va ad approvare il ruolo della previdenza complementare dovrà però essere accresciuto, perchè viene a rappresentare l'integrazione del sistema previdenziale obbligatorio: nel momento in cui si riduce la copertura garantita dal sistema pubblico rispetto all'ultima retribuzione devono soccorrere le prestazioni erogate dai fondi pensione. Determinante diviene il trattamento fiscale della previdenza integrativa, che ha

lo scopo di rendere remunerativo il ricorso a tali meccanismi. L'obiettivo è di favorire la diffusione del sistema complementare, attraverso un uso appropriato della leva fiscale, sulle contribuzioni dei fondi. Mentre infatti il vigente regime italiano - caso pressochè unico almeno nell'ambito dell'Unione europea - configura quasi uno schema di triplice tassazione (imposizione sui contributi versati al fondo, imposizione sul reddito che il fondo consegue, imposizione sulle prestazioni), le nuove disposizioni si informano sostanzialmente al principio per cui il contributo si deduce, e ad essere tassata è la prestazione, e la deducibilità è prevista anche per i contributi dei lavoratori sul reddito da lavoro dipendente. Viene anche modificato, nel senso di accrescerne la convenienza, il regime tributario delle prestazioni.

Naturalmente, le garanzie per la certezza delle prestazioni (pur nell'ambito di un sistema necessariamente a rendimento non predeterminato, se si intende lasciare ai fondi pensione una funzione di allargamento del mercato finanziario) sono un aspetto fondamentale. La rete di vigilanza ai fondi e ai soggetti gestori è un fattore fondamentale.

Va comunque evidenziato che, al di là dell'aspetto della volontarietà nell'alternativa tra pensioni complementari e mantenimento del trattamento di fine rapporto (TFR), i rendimenti della soluzione integrativa sono certamente più elevati che il TFR. Così come si configura la pensione complementare offriremo una protezione significativa per i redditi medi e bassi (certamente superiore alla protezione per i redditi alti).

Infine, una particolare menzione merita la questione relativa alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, che ha suscitato diverse perplessità in alcune parti politiche dopo la sua introduzione alla Camera, e che è stata affrontata conferendo al Governo una delega legislativa, che preveda tale cessione in un termine più lungo di quanto previsto originariamente e che consenta la possibilità di effettuare nuovi investimenti attraverso

fondi e partecipazioni minoritarie in società immobiliari.

L'accordo del Governo Dini con le organizzazioni sindacali è stato poi seguito da un iter parlamentare alla Camera dei deputati che ha portato all'attuale elaborato che viene oggi sottoposto al Senato.

Siamo di fronte ad un percorso complesso, con tappe importanti. L'esistenza di aree di insoddisfazione rispetto ai mutamenti del sistema previdenziale, comprensibili in trasformazioni complesse, non può non vedere il Senato attento a compiere una adeguata valutazione e la Commissione lavoro del Senato ha lavorato ed ha approntato le modifiche ed integrazioni illustrate con una corretta attenzione anche alle aree sociali che hanno espresso disagio per i correttivi delle riforme.

L'effetto del disegno di legge in discussione, allo stato attuale, determina il raggiungimento degli obiettivi finanziari posti dalla legge collegata alla manovra finanziaria del 1995 (legge 23 dicembre 1994, n. 724) e riconfermati nel Documento di programmazione economico finanziaria (DPEF) proposto dal Governo e approvato dal Senato.

Dunque, ci troviamo di fronte ad una iniziativa che mantiene fede agli obiettivi finanziari e in cui, in sede di esame parlamentare, sono stati raggiunti i migliori risultati possibili per risolvere alcuni aspetti di funzionalità e di equità che permanevano nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Non si tratta di un'opera di riforma tutta spostata sulla dimensione della ricerca dell'equilibrio finanziario. Alcuni riferimenti di fondo emergono in modo non trascurabile nel delineare le prospettive future del sistema pensionistico dell'Italia. Si tratta di un lavoro legislativo complesso che richiederà probabilmente adeguamenti e affinamenti nel corso degli anni. Questo fatto non è una debolezza ma il riconoscimento che grandi trasformazioni sono necessariamente vincolate da aggiustamenti nel loro divenire.

* * *

La 11^a Commissione ha infine dato mandato al relatore di presentare i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato della Repubblica,
premessi che:

l'attività di spedizioniere doganale viene qualificata come professione giuridicamente riconosciuta ed è istituito, con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali;

il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, operante in regime di ripartizione, è ente pubblico necessario ed è inserito nella I tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

il 1° gennaio 1993 vi è stata l'abolizione delle formalità doganali negli scambi intracomunitari con un conseguente calo di lavoro - del 70 per cento - e, quindi, della retribuzione oggettiva; contestualmente, il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993, ha esteso la rappresentanza in dogana a case di spedizione, a trasportatori, magazzinieri, eccetera, riducendo il poco lavoro rimasto e quindi anche la contribuzione; l'Unione europea qualifica gli spedizionieri doganali: «disoccupati di lunga durata» e pertanto interviene in via sussidiaria con Regolamento CEE n.3904/92, attribuendo allo Stato membro l'onere di ricostituire il potenziale di lavoro andato distrutto;

gli stanziamenti comunitari in materia non sono stati erogati a beneficio del Fondo di previdenza degli spedizionieri doganali;

con la legge 6 febbraio 1992, n. 66, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, sembra essere stata designata una nuova professione con connotazioni pubblicistiche e la regolamentazione decretata non ha sortito effetti concreti né ha realizzato gli schemi di una nuova professione;

il Fondo, da epoca storica, ha rappresentato alle autorità interessate (CEE, Ministeri delle finanze, del lavoro, del tesoro e Corte dei conti) l'eccezionale gravità di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quanto si stava profilando, ma nessun risultato concreto ne è conseguito;

la quota di riserva è investita in immobili il cui valore stimato attuale è pari a circa 100 miliardi di lire;

fino al 31 dicembre 1992 l'ente, senza alcun contributo dello Stato, ha erogato con perfetta regolarità i trattamenti previsti, realizzando utili di gestione per la costituzione della riserva prevista;

decreto-legge 8 agosto 1994, n. 494, il Fondo di previdenza ha ottenuto un finanziamento pari a 12 miliardi di lire e lo stesso decreto-legge, reiterato più volte, (nn. 572 e 674 del 1994; nn. 31 e 105 del 1995), ha contemplato, per l'anno 1995, un ulteriore finanziamento al Fondo di previdenza per ulteriori 3 miliardi di lire, comunque insufficienti a garantire il pagamento delle pensioni;

è giacente presso la Camera dei deputati la proposta di legge n. 1150, recante 'Misure di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali', della quale è stato proposto il trasferimento in sede legislativa alla 11^a Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, e del marzo 1995 di tale proposta non si hanno più utili notizie,

impegna il Governo:

a garantire la continuità delle prestazioni del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, mediante la confluenza del Fondo medesimo in separata gestione dell'assicurazione generale obbligatoria, prevedendo la ricostituzione della posizione contributiva degli iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali nelle predette strutture, visto che la copertura finanziaria si ottiene con il patrimonio del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali. La separata gestione osserverà la normativa generale dell'INPS».

«Il Senato della Repubblica,

in considerazione della necessità, riconosciuta dalla risoluzione n. 6-00010, accolta dal Governo e approvata dalla Camera

dei deputati nella seduta dell'8 febbraio 1995, di invertire le tendenze da anni in atto in merito alle politiche familiari, con un più adeguato rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 della Costituzione;

rilevato altresì che il Governo, sia nel dibattito della predetta risoluzione che in quello sul documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1996-1998, assumeva l'impegno "a tenere nel più ampio conto la rilevanza socio-economica della famiglia, con particolare attenzione alle famiglie a basso livello di reddito complessivo e con figli a carico";

indicando nei provvedimenti idonei a sostenere adeguate politiche per la famiglia, "la rivalutazione dell'importo degli assegni al nucleo familiare, di cui alla tabella allegata al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, in misura tale da ripristinare - con decorrenza dall'anno 1996 - il potere d'acquisto che gli assegni stessi avevano all'atto della loro istituzione";

considerato che l'importo degli assegni al nucleo familiare (ANF) ha subito dal 1988 - data di attivazione dell'istituto - ad oggi, una perdita di oltre il 40 per cento del suo valore reale, non essendo stato indicizzato, a differenza delle soglie di reddito per il godimento dell'ANF, in rapporto al tasso di inflazione;

preso atto che il Governo, accogliendo le indicazioni di molte forze politiche, ha espresso parere favorevole ai numerosi ordini del giorno approvati dalla Camera dei deputati in sede di esame della riforma previdenziale per un incisivo adeguamento degli assegni familiari,

impegna il Governo:

in coerenza con i precitati atti di indirizzo del Parlamento, a:

a) proporre, nell'ambito della prossima manovra di bilancio, un idoneo aumento degli assegni al nucleo familiare, così da ripristinare gli originari livelli delle prestazioni;

b) predisporre, nel quadro della manovra di finanza pubblica per il 1996, la revisione e l'aggiornamento della disciplina

dell'istituto dell'assegno al nucleo familiare, tale da garantire un più consistente sostegno economico ai nuclei in condizioni di maggior bisogno, con particolare riferimento ai figli a carico».

«Il Senato della Repubblica,
premessò che:

il comma 7 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1953 stabilisce che "per le pensioni liquidate esclusivamente con il metodo contributivo (...) la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5";

analogo criterio non viene invece applicato nel caso di pensioni da liquidare esclusivamente con il metodo retributivo per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età,

invita il Governo:

a valutare la opportunità di adottare, nell'ipotesi di pensioni liquidate con il metodo retributivo e per i soggetti che possano far valere un'anzianità contributiva di al-

meno 18 anni e non superiore ai 28 anni, più favorevoli criteri di determinazione dei periodi di contribuzione precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età anagrafica».

* * *

Onorevoli colleghi, mi corre infine l'obbligo di sottolineare che la Commissione ha esaminato congiuntamente al disegno di legge del Governo numerosi disegni di legge (diciotto, per l'esattezza), presentati da senatori di diverse parti politiche relativi ad aspetti particolari, a specifici settori del nostro sistema pensionistico; essi sono stati considerati meritevoli di attenzione ma si è riscontrato che il loro contenuto o comunque le loro finalità erano presenti nel complessivo e organico riordinamento contenuto nel disegno di legge n. 1953 e pertanto la Commissione ha ritenuto di proporre l'assorbimento nel testo approvato dalla Camera dei deputati, così come ha ritenuto per le petizioni presentate al riguardo da vari cittadini.

TAPPARO, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

sul disegno di legge n. 559

(Estensore: BRICCARELLO)

23 febbraio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, rilevando l'esigenza di un riordino organico della materia previdenziale.

sul disegno di legge n. 1374

(Estensore: BRICCARELLO)

23 febbraio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando l'esigenza di tener conto delle prospettive di riordino del sistema previdenziale.

sul disegno di legge n. 1953

(Estensore: DE MARTINO Guido)

20 luglio 1995

La Commissione, premesso che la riforma del sistema pensionistico rappresenta una forma coerente e congrua di attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, interpretato in relazione all'articolo 2, il quale pre-

vede inderogabili doveri di solidarietà, nonchè all'articolo 36, sulla tutela del lavoro, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) in relazione al comma 5 dell'articolo 1, essendo necessario fornire ai cittadini un quadro di maggiori certezze, si rileva la mancata individuazione dello strumento giuridico con il quale il Governo è chiamato ad intervenire a modificazione dei parametri, peraltro anch'essi non precisati;

b) perplessità si avanzano in merito al comma 7 dello stesso articolo per l'omesso computo dei riscatti ivi indicati, in presenza delle condizioni anagrafiche stabilite dalla disposizione;

c) riguardo al comma 16, recante il divieto di applicazione a regime dell'integrazione al minimo, si reputa che la norma non sia conforme ad una delle principali finalità del disegno di legge - la separazione tra forme di previdenza e di assistenza - in quanto, per effetto di essa e della correlata norma sulla pensione sociale, si può creare il presupposto per un diffuso, e forse di nuovo perverso, intreccio fra livello previdenziale e livello assistenziale;

d) va considerato che, in dipendenza del meccanismo di aggiornamento del valore delle pensioni, si può riprodurre il fenomeno delle pensioni d'annata, alimentando così nuove sperequazioni tra le categorie di pensionati;

e) si raccomanda alla Commissione di merito di verificare la congruità e sufficienza dei principi e criteri direttivi contenuti nelle deleghe legislative conferite al Governo, come nel caso del comma 24 dello stesso articolo 1;

f) si rileva l'opportunità di introdurre correttivi di ulteriore beneficio a favore dei lavoratori impegnati in attività usuranti e per le donne, specialmente a tutela del lavoro domestico;

g) il trattamento di fine servizio va garantito in qualità di risparmio o retribuzione differita e, in base all'articolo 36 della Costituzione, occorre salvaguardare la reversibilità a favore del coniuge superstite;

h) riserve sono state avanzate rispetto ai termini di prescrizione previsti all'articolo 3, comma 10, nonchè sulle misure di sanatoria per i responsabili di evasione contributiva;

i) si richiama l'attenzione sull'esigenza di provvedere a temperamenti per ovviare alle sperequazioni che potrebbero derivare dall'introduzione di un tetto contributivo, il quale penalizza senza giustificato motivo alcune categorie, in contrasto con la tendenza rivolta a premiare invece il merito e la qualità delle prestazioni lavorative.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul disegno di legge n. 559

(Estensore: MANTOVANI)

21 febbraio 1995

La Commissione, programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

sul disegno di legge n. 1953

(Estensore: CAVAZZUTI)

25 luglio 1995

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, a maggioranza, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

Infatti, sul terreno contabile e degli equilibri finanziari, con riferimento sia al bilancio statale sia al fabbisogno del settore statale, il testo trasmesso dalla Camera è costruito in modo tale da collocare e risolvere su un orizzonte di medio-lungo periodo la questione degli equilibri finanziari e del contenimento del disavanzo pubblico.

Inoltre, il testo appare coerente con gli effetti che alla riforma del sistema pensionistico sono stati assegnati sia dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (provvedimento collegato alla manovra di bilancio per il 1995-1997) sia con i vincoli adottati dalle Camere in sede di risoluzione (*Doc. LVII*, n. 2-3) con la quale è stato approvato il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria per il triennio 1996-98.

La Commissione è ben consapevole che ci si trova di fronte ad una riforma strutturale che, al di là dei riscontri contabili su base triennale e pluriennale, pur necessari, ritrova in larga misura il proprio equilibrio interno e ricostruisce i propri effetti sull'economia sulla base di macrovariabili che interagiscono con il funzionamento dell'intero sistema eco-

nomico. L'aver comunque delineato un meccanismo qualitativamente innovativo rispetto a quello in vigore e tale da delineare ragionevoli elementi di equilibrio finanziario, anche nel medio-lungo periodo, costituisce anche dal punto di vista economico un elemento positivo di non poco rilievo che dovrebbe ripercuotersi in modo particolarmente positivo sugli andamenti della finanza pubblica e sulle aspettative di risanamento.

su emendamenti al disegno di legge n. 1953

(Estensore: CAVAZZUTI)

26 luglio 1995

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, che sono stati valutati sulla base dei criteri metodologici convertiti, dichiara che essi non sembrano comportare problemi, tranne i seguenti, su cui il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione: 1.3.1, 1.6.1, 1.7.6 (limitatamente al secondo e al terzo comma), 1.7.5, 1.7.1, 1.7.3, 19.1, 1.10.1, 1.11.2, 1.14.3 (limitatamente all'ultimo comma), 1.16.1 (limitatamente ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.17.1, 1.18.1, 1.18.2, 1.18.3 (limitatamente al secondo e al terzo comma), 1.20.6 (limitatamente al secondo e al terzo comma), 1.20.1, 1.20.4, 1.20.10, 1.20.11, 1.20.2, 1.20.7 (limitatamente al secondo e al terzo comma), 1.20.5, 1.20.12, 1.20.13 (limitatamente ai primi due articoli aggiuntivi, con l'esclusione del comma 3 del primo articolo aggiuntivo), 1.20.3, 1.20.15 (limitatamente ai primi due articoli aggiuntivi, con esclusione del comma 3 del primo articolo aggiuntivo), 1.20.8 (limitatamente al secondo e terzo comma), 1.20.14 (limitatamente ai primi due articoli aggiuntivi, con l'esclusione del comma 3 del primo), 1.20.9 (limitatamente al secondo e al terzo comma), 1.21.1 (limitatamente al secondo e al terzo comma), 1.21.2, 1.21.1 (in riferimento al secondo e terzo comma), 1.22.2, 1.23.1 (in riferimento al secondo e terzo comma), 1.23.0.1, 1.24.1 (in riferimento al secondo e al terzo comma), 1.25.5, 1.25.6, 1.25.1, 1.25.7 (limitatamente al terz'ultimo comma - solo per il primo e secondo comma - e al penultimo articolo aggiuntivo), 1.25.2 (in riferimento al secondo e al terzo comma), 1.25.4, 1.25.3, 1.26.2, 1.26.1, 1.26.5 (in riferimento al terz'ultimo - solo per i primi due commi - e al penultimo articolo aggiuntivo), 1.26.3, 1.26.4, 1.26.6 (in riferimento al terz'ultimo - solo per i primi due commi - e al penultimo articolo aggiuntivo), 1.26.Tab.B.1 (in relazione al terz'ultimo articolo aggiuntivo, solo per i commi 1 e 2, e al penultimo articolo aggiuntivo), 1.26.0.4 (in riferimento ai commi 1 e 2 del terz'ultimo e al penultimo articolo aggiuntivo), 1.27.1 (in riferimento ai commi secondo e terzo), 1.28.1, 1.28.2, 1.28.4, 1.28.3, 1.28.0.1, 1.28.0.2, 1.28.0.4, 1.29.1, 1.30.1 (per l'effetto sul 1995), 1.30.2 (per il secondo e terzo comma), 1.30.3, 1.30.0.3, 1.30.0.1 (limitatamente al secondo e terzo comma), 1.32.1, 1.32.0.1, 1.32.0.2, 1.32.0.3, 1.33.3 (per il secondo e terzo comma), 1.33.0.1,

1.34.11 (limitatamente ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.34.12 (limitatamente ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.34.13 (in relazione ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.34.14 (in riferimento ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.34.5 (in riferimento al secondo e al terzo comma), 1.34.4 (in riferimento al secondo e al terzo comma), 1.34.10, 1.34.15 (in riferimento ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.34.16 (in riferimento ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.34.17 (con le stesse modalità del precedente emendamento), 1.34.6 (in riferimento al secondo e al terzo comma) 1.34.3, 1.34.7 (in riferimento al secondo e al terzo comma), 1.34.18 (in riferimento ai commi 1 e 2 del penultimo e all'ultimo articolo aggiuntivo), 1.34.0.1, 1.35.1, 1.36.1, 1.39.10, 1.39.16, 1.39.1, 1.39.13, 1.39.5 (per il secondo e terzo comma), 1.39.17, 1.39.2, 1.39.14, 1.39.6 (in riferimento al secondo e terzo comma), 1.39.7 (come per l'emendamento 1.39.6), 1.39.18, 1.39.3, 1.39.15, 1.39.8, 1.39.9 (in riferimento al secondo e terzo comma), 1.39.12, 1.39.50, 1.39.01, 1.39.02, 1.39.04, 1.39.03, 1.40.6, 1.40.1, 1.40.7, 1.40.2, 1.40.4, 1.40.0.1, 1.40.Tab.f.1, 1.41.1, 1.41.2 (in riferimento al secondo e al terzo comma), 1.41.3, 1.42.2, 1.42.4, 1.42.5, 1.42.6, 1.42.3, 1.42.1, 2.2 (limitatamente al secondo e terzo comma), 2.4.0.2 (limitatamente al terz'ultimo e al penultimo comma), 2.4.0.3, 2.9.0.1, 2.9.0.2, 2.17.0.3, 2.22.0.1, 2.22.0.2, 2.22.0.3, 2.23.3 (limitatamente alle lettere *g* e *m*), 2.23.7, 2.23.8, 2.23.9, 2.23.1, 2.23.2, 2.23.13, 2.23.14, 2.23.21, 2.23.22, 2.23.29, 2.23.30, 2.14.1, 2.25.3 (per il secondo e terzo comma), 2.25.4, 2.25.1, 2.25.2, 2.25.5, 2.32.2 (limitatamente al secondo e al terzo comma), 2.32.0.1, 2.32.0.2 (limitatamente alla lettera *b*), 3.3.2 (limitatamente ai commi 2 e 3), 3.3.0.1, 3.12.5, 3.12.1, 3.12.3, 3.13.6 (limitatamente al terzo comma), 3.14.1, 3.15.5, 3.15.1, 3.15.2, 3.18.2, 3.18.0.1, 3.23.12 (limitatamente ai commi 1 e 2 del penultimo articolo aggiuntivo), 3.23.4, (limitatamente al secondo e al terzo comma), 3.23.6, 3.23.5, 3.23.0.2, 3.23.0.1, 3.24.1, 3.24.0.1, 3.25.0.1, 3.25.0.2, 11.1 (limitatamente ai punti 2 e 3 dell'articolo 24-bis), 11.3, 11.6.

Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.33.2 si basa sul presupposto che la norma di cui al comma 33 non costituisca un obbligo. Il parere di nulla osta sull'emendamento 1.25.0.1, si giustifica sul presupposto che l'incremento dell'anzianità contributiva valga solo ai fini della maturazione del diritto. Il nulla osta sull'emendamento 1.34.9 si basa sul presupposto che si tratta di un mero coordinamento formale conseguente alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati. Il nulla osta sull'emendamento 1.40.3 si basa peraltro sul presupposto che la norma di cui all'articolo 40 si applichi comunque anche allo *stock* delle pensioni di reversibilità in essere. Il nulla osta sull'emendamento 2.24.0.1 è condizionato - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - a che l'operatività della delega si mantenga all'interno del gettito di cui all'ultimo comma. Il nulla osta sull'emendamento 3.5.0.1, è condizionato - sempre ai sensi della citata norma costituzionale - all'eliminazione del riferimento al fondo globale e alla trasformazione della restante parte della copertura in meccanismo a concorrenza dell'onere. Il nulla osta sull'emendamento 3.23.13 è a condizione - sempre richiamando la citata norma costituzionale - che sia prevista la contestualità dell'incre-

mento del contributo pensionistico: lo stesso vale per per gli emendamenti 3.23.3, 3.23.10, 3.23.11, 3.23.7.

Per i seguenti emendamenti il parere è poi contrario in quanto, pur non essendosi in presenza di una violazione diretta della richiamata norma costituzionale, tuttavia essi riportano una copertura di fatto incoerente ed incongrua sia ai fini della politica di bilancio così come definita nella Risoluzione programmatica 1996-1998, sia ai fini della funzionalità della pubblica amministrazione: 1.6.2, 1.7.8 (limitatamente alla copertura riferita al capitolo richiamato), 1.7.6 (limitatamente all'ultimo comma), 1.7.9, 1.7.10, 1.7.4, 1.11.6, 1.14.3, 1.16.1 (limitatamente al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 1.18.3 (limitatamente all'ultimo comma), 1.20.6 (limitatamente all'ultimo comma), 1.20.7 (limitatamente all'ultimo comma), 1.20.13 (in riferimento al comma 3 del primo articolo aggiuntivo), 1.20.8 (limitatamente all'ultimo comma), 1.20.14 (limitatamente al comma 3 del primo articolo aggiuntivo), 1.20.9 (limitatamente all'ultimo comma), 1.21.1 (limitatamente all'ultimo comma), 1.22.1 (in riferimento all'ultimo comma), 1.23.1 (in riferimento all'ultimo comma), 1.24.1 (limitatamente all'ultimo comma), 1.25.7, 1.25.2 (in riferimento all'ultimo comma), 1.26.5 (in riferimento al secondo articolo aggiuntivo e al terzo comma del terz'ultimo articolo aggiuntivo), 1.26.6 (in riferimento al secondo articolo aggiuntivo e al terz'ultimo, limitatamente al comma 3), 1.26.Tab.B.1 (in riferimento al secondo articolo aggiuntivo e al comma 3 del terz'ultimo articolo aggiuntivo), 1.26.0.3 (limitatamente al secondo articolo aggiuntivo e al comma 3 del terz'ultimo articolo aggiuntivo), 1.26.0.4 (in relazione al comma 3 del terz'ultimo articolo aggiuntivo e al secondo articolo aggiuntivo), 1.27.1 (in riferimento all'ultimo comma), 1.30.2 (per l'ultimo comma), 1.30.0.1 (limitatamente all'ultimo comma), 1.33.3 (limitatamente all'ultimo comma), 1.33.0.2 (limitatamente all'ultimo comma), 1.34.11 (limitatamente al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 1.34.12 (limitatamente al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 1.34.13 (limitatamente al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 1.34.14 (in riferimento al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 1.34.5 (in riferimento all'ultimo comma), 1.34.4 (in riferimento all'ultimo comma), 1.34.15 (in riferimento all'ultimo comma del penultimo articolo aggiuntivo), 1.34.16 (con riferimento al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 1.34.17 (con le stesse modalità del precedente emendamento), 1.34.6 (in riferimento all'ultimo comma), 1.34.7 (riguardo all'ultimo comma), 1.34.18 (in relazione al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 1.39.5 (in riferimento all'ultimo comma), 1.39.6 (in riferimento all'ultimo comma), 1.39.7 (come per l'emendamento 1.39.6), 1.39.9 (in riferimento all'ultimo comma), 1.41.2 (in riferimento all'ultimo comma), 2.2 (limitatamente all'ultimo comma, anche se l'emendamento appare di significato poco chiaro), 2.4.0.2 (limitatamente all'ultimo comma), 2.25.3 (per l'ultimo comma), 2.32.2 (limitatamente all'ultimo comma), 3.3.2 (limitatamente all'ultimo comma), 3.23.12 (limitatamente al comma 3 del penultimo articolo aggiuntivo), 3.23.4 (limitatamente all'ultimo comma). Naturalmente quando gli emendamenti utilizzino la stessa copertura, l'eventuale approvazione del primo di essi prelude alla preclusione degli altri.

Si precisa che in alcuni casi non segnalati ricorrono modalità di copertura non idonee senza che ciò però nella fattispecie comporti un parere di segno contrario: il significato è che la norma non comporta problemi finanziari e quindi la clausola di copertura, ancorchè in sè scorretta, si ha per non apposta.

Quanto ai due subemendamenti pervenuti, il parere è di nulla osta, ad eccezione che per quello n. 2.13.0.1/1, su cui il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

a chiarimento del precedente parere su emendamenti, nonchè su ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 1953

(Estensore: CAVAZZUTI)

27 luglio 1995

La Commissione chiarisce preliminarmente che l'approvazione da parte della Commissione di merito dell'emendamento 1.20.14 dovrebbe avere effetti preclusivi solo nei confronti degli emendamenti 1.25.7, 1.26.7 e 3.9.10.1; ciò nel presupposto che la copertura dell'emendamento in questione relativa al comma 3 del primo articolo aggiuntivo venga considerata come residuale rispetto agli altri articoli aggiuntivi presenti nell'emendamento stesso.

Esaminati poi gli emendamenti governativi pervenuti in data odierna, dichiara il proprio nulla osta, per quanto di competenza.

su subemendamenti al disegno di legge n. 1953

(Estensore: CAVAZZUTI)

27 luglio 1995

La Commissione esaminati i subemendamenti pervenuti, dichiara il proprio nulla osta, ad eccezione dei seguenti, su cui il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione: 1.2000/1, 3.1000/2 e 1.1000/2.

Precisa altresì che il nulla osta sugli emendamenti 1.3000/1 e 1.3000/2 si basa sul presupposto che il relativo effetto finanziario si mantenga all'interno del tetto di spesa di cui ai commi 34 e 37 dell'articolo 1.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**sul disegno di legge n. 1953**

(Estensore: COVIELLO)

20 luglio 1995

La Giunta, esaminato per quanto di competenza il provvedimento, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, comma 26 che individua fra le diverse modalità di gestione dei fondi pensione quella delle convenzioni con soggetti abilitati alla gestione di patrimoni mediante operazioni mobiliari (nella parte che modifica il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124) si ricorda che la legge 2 gennaio 1991, n. 1, sull'attività delle SIM è attualmente all'esame della Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-101/94, in GUCE C 139 del 14 maggio 1994, pag. 9 e seguente) poichè la Commissione delle Comunità europee ne ha censurato la compatibilità con gli articoli 52 (libertà di stabilimento) e 59 (libera prestazione dei servizi) del Trattato, assumendo che la normativa stessa di fatto impedisca alle SIM di altro Stato membro di esercitare in Italia l'attività di intermediazione mobiliare: di tal che occorrerà tener presente che il richiamo alla normativa in questione può prestare il fianco alle medesime censure comunitarie. Quanto, poi, all'ultima parte del testo del citato articolo 6, comma 1, lettera *a*), che si propone di modificare, la Giunta ritiene che il Governo dovrebbe chiarire il significato dell'espressione «soggetti... con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento». Tale disposizione potrebbe essere indirizzata a risolvere quella situazione di incompatibilità comunitaria alla base del ricorso della Commissione, citato sopra, col consentire l'attività nel nostro Paese alle SIM che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento sulla base della direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento in deroga alla legge 2 gennaio 1991, n. 1. In tale ipotesi la Giunta non potrebbe che condividere il testo proposto, tanto più che esso in sostanza anticiperebbe (ma solo per le SIM non italiane) l'operatività in Italia della direttiva 93/22/CEE, ancora da trasporsi mediante una delega legislativa contenuta nel disegno di «legge comunitaria» per il 1994, non ancora approvato.

Sempre all'articolo 3, comma 26 (la parte che modifica l'articolo 6, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124) la Giunta osserva che per effetto del richiamo alla legge 23 marzo 1983,

n. 77, titolo I, le società la cui sede amministrativa non è situata, al pari della sede statutaria, in Italia, sono escluse dalle convenzioni con i fondi pensioni per quanto attiene alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti: in tal senso si esprime l'articolo 1, comma 5, lettera b), della citata legge n. 77 del 1983 e pertanto potrebbero valere le medesime censure di incompatibilità con gli articoli 52 e 59 del Trattato già messe in evidenza in merito alle SIM.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)

1. La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità, l'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi, l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale medesimo.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative norme di attuazione, la cui armonizzazione con i principi della presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello Statuto stesso.

3. La presente legge costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica per gli anni 1995-1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

finanziare e del ricorso al mercato finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano gli effetti finanziari di contenimento stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e realizzano gli obiettivi quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare gli effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e per lire 1.880 miliardi.

5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale non può prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risul-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. *Identico.*

5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale di cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria, il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le modifiche dei parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema previdenziale non può prevedersi l'aumento delle entrate se non per il limitato periodo necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui si verifica lo scostamento. A decorrere dal 1998, nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti tendenziali, sono analizzate le proiezioni per il successivo decennio della spesa previdenziale. Ove si riscontrino scostamenti al percorso di riequilibrio previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi, ovvero, risul-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tasse tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 43 che, a tal fine, è tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.

6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa.

7. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungi-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

tasse tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono indicate le correzioni da apportare alla presente legge con apposito provvedimento. Per quanto previsto dal presente comma il Governo si avvale del Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 che, a tal fine, è tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.

8. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.

10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è fissata al 20 per cento.

11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 43, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina, ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

14. L'importo dell'assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo, ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa inferiore. Il predetto coefficiente di trasformazione è utilizzato per il calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso ad un'età inferiore ai 57 anni.

15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. *Identico.*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14.

16. Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.

17. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

18. Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto un'anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalità di computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

19. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata «pensione di vecchiaia».

20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. *Identico.*

19. *Identico.*

20. Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonchè dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età.

21. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza con i redditi stessi.

22. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui al comma 19 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei redditi stessi.

23. Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge. Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.

24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al raggiungimento della anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonchè dal predetto importo dal sessantacinquesimo anno di età. **Nel caso in cui non fosse raggiunto nessuno dei requisiti predetti, il lavoratore o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione dei contributi versati.**

21. *Identico.*

22. *Identico.*

23. *Identico.*

24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, computandosi, per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, il montante contributivo sulla base delle aliquote vigenti nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

25. Il diritto alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:

a) al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;

b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

c) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni. La pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

26. Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 23, **avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento** delle aliquote vigenti nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

25. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a **37** anni, o comunque a quella riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B, se superiore, nei casi in cui il rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni. La pensione maturata è cumulabile con la retribuzione ed è ridotta in ragione inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento, dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non può comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

26. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2.

27. Il diritto alla pensione anticipata di anzianità per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche:

a) ferma restando l'età anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla vigente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresì per i casi di anzianità contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto.

28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di età. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

27. *Identico.*

28. Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, **oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b)**, il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di età. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di età anagrafica è fis-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

29. I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera *a*), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità al 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1° aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni è fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera *b*), la decorrenza della pensione è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità contributiva.

30. All'articolo 13, comma 5, lettera *c*), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «fino a 30 anni» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a 31 anni». Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la decorrenza della pensione, ove non già stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, è fissata al 1° settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1° gennaio 1996.

31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal servizio ha effetto

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

sato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età.

29. *Identico.*

30. *Identico.*

31. Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di pensione, la cessazione dal servizio ha effetto

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dalla data di inizio dell'anno scolastico prevista per le singole istituzioni scolastiche. Non sono disponibili, per le operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 1995-1996, i posti del personale del comparto scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994.

32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilità previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

dalla data di inizio dell'anno scolastico e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa data, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda stessa entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge. Non sono disponibili, per le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 1995-1996, i posti del personale del comparto scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva al 28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si applica l'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

32. Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilità previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresì:

a) per i lavoratori di cui all'articolo 13, comma 4, lettera e), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

b) per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito contributivo previsto dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e nel medesimo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

33. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto il seguente periodo: «Con effetto dal 1° gennaio 2009 i predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni annui».

34. L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri:

a) per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile;

b) per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e sono determinate le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte dei lavoratori medesimi, delle attività particolarmente usuranti;

c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

anno presentino domanda di pensionamento.

33. *Identico.*

34. *Identico:*

«Art. 3. - 1. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.

2. Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.

3. Ove le organizzazioni sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce le modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le caratteristiche.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3, sarà riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non può superare il 20 per cento del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione istituita ai sensi del comma 3, sarà riconosciuto un concorso alla copertura degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, delle peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attività con riferimento particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non può superare il 20 per cento del corrispondente onere ed è attribuito nell'ambito delle risorse preordinate a tale

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 100 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto è emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.

5. La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini sulle attività usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita, sull'esposizione al rischio professionale. Di tale Osservatorio fanno parte esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della sanità, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da istituti universitari competenti».

35. I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

scopo, determinate, in fase di prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996. Le predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e di esperienza registrati. Il predetto decreto è emanato entro sei mesi dalla richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.

5. *Identico».*

35. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene, inoltre, ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati».

36. I limiti di età anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

n. 374, come modificato ai sensi del comma 34.

36. Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai sensi del comma 34, può optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile fino ad un anno rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19.

37. Per l'attuazione dei commi da 34 a 36 è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

38. Con uno o più decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonchè a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i pe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.

37. *Identico.*

38. Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi annui, a decorrere dal 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

39. *Identico.*

a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i pe-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

riodi di maternità **con conferma per questi ultimi della normativa vigente** e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;

c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi.

39. Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di sei mesi per ciascun figlio e nel limite complessivo di **ventiquattro mesi**;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purchè conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di trenta giorni l'anno, nel limite massimo complessivo di diciotto mesi;

c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al re-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

riodi di maternità e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. **Per i periodi di maternità, revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianità contributiva progressa ne costituisca requisito essenziale;**

b) *identica*;

c) *identica*.

40. *Identico:*

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età in ragione di **centosettanta giorni** per ciascun figlio;

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purchè conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di **venticinque giorni complessivi** l'anno, nel limite massimo complessivo di **ventiquattro mesi**;

c) *identica*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

quisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

40. La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

41. All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il tratta-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

41. *Identico.*

42. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti.

42. Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

43. È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonché compiti di propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:

a) ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle vicende gestionali che possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e vigilanza;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

43. *Identico.*

44. È istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonché compiti di propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa previdenziale. A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:

a) *identica;*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative;

c) a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante acquisizione di dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni;

d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 45 relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;

e) a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto della previdenza di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

f) a svolgere le attività di cui ai commi 5 e 11.

44. Il Nucleo di valutazione di cui al comma 43 è composto da non più di quindici membri che abbiano particolare competenza e specifica esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico-statistico-attuariale, nominati, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Nucleo è composto da magistrati amministrativi e contabili di cui uno in veste di coordinatore, da personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, da personale appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonché da esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti alle categorie predette; i componenti del Nucleo sono collocati, **ove ne venga fatta richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in posizione di comando, distacco, ovvero di fuori ruolo in numero non superiore a sette.** Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità organizzative e di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) *identica;*

c) *identica;*

d) a predisporre per gli adempimenti di cui al comma **46** relazioni in ordine agli aspetti economico-finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico pubblico;

e) *identica;*

f) *identica;*

45. Il Nucleo di valutazione di cui al comma **44** è composto da non più di quindici membri che abbiano particolare competenza e specifica esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico **ed** economico-statistico-attuariale, nominati, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Nucleo è composto da magistrati amministrativi e contabili di cui uno in veste di coordinatore, da personale appartenente ai ruoli dei professori universitari, da personale appartenente ai ruoli di Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici anche economici, nonché da esperti, in numero non superiore a cinque, non appartenenti alle categorie predette; i componenti del Nucleo sono collocati fuori ruolo **conservando il trattamento delle amministrazioni di provenienza, senza avere diritto ad ulteriori compensi.** Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo di valutazione, la remun-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

funzionamento del Nucleo di valutazione, la remunerazione dei membri medesimi in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di altre Amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Per il funzionamento del Nucleo, ivi compreso il compenso ai componenti, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

45. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, con periodicità biennale, al Parlamento sugli aspetti economico-finanziari ed attuativi inerenti alla riforma previdenziale recata dalla presente legge.

Art. 2.

(Armonizzazione)

1. Con effetto dal 1° gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nerazione dei membri medesimi in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di altre Amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Per il funzionamento del Nucleo, ivi compreso il compenso ai componenti, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui a decorrere dal 1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

46. *Identico.*

Art. 2.

(Armonizzazione)

1. *Identico.*

2. Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 21 e 22, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.

3. Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2, continuano ad espletare in regime convenzionale le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano conseguentemente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali già attribuite in applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138. Restano altresì attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla vigente normativa, le competenze in ordine alla corresponsione dei trattamenti provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennità in luogo di pensione e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici è stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1, valutato in lire 14.550 miliardi per l'anno 1996 e in lire 16.205 miliardi per l'anno 1997.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente all'assicurazione di cui al comma 1.

3. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per l'anno 1997, è così ripartito: a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle Amministrazioni statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 14.550 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 16.205 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto.

6. La contrattazione collettiva nazionale in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pub-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

blica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto definito ai sensi del primo periodo del presente comma.

7. La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, definisce, altresì, ai sensi del comma 6, le modalità per l'applicazione, nei confronti dei lavoratori già occupati alla data del 31 dicembre 1995, della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di esecuzione.

8. Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che già provvedono al pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano applicazione le disposizioni sul «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del 1982.

9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.

11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, nè quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. *Identico.*

12. *Identico.*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.

13. Con effetto dal 1° gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermità, per morte e alle pensioni di reversibilità si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

14. All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:

a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;

b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;

c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;

d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;

e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti di-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

13. *Identico.*

14. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: «tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «quattro volte».

15. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;

f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista».

15. L'indennità di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

16. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto dal comma 14, nonché quella di cui al comma 15, si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.

17. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. A decorrere dal 1° gennaio 1996 per tutti gli assicurati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla predetta data, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile nella misura di lire 132 milioni. Tale misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

16. *Identico.*

17. Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, introdotto dal comma 15, nonché quella di cui al comma 16, si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti già effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.

18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. **Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima as-**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dall'ISTAT e al tasso di incremento dei redditi medi da lavoro.

18. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.

19. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattamento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità, continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

20. Con effetto dal 1° gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'inva-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

sunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lidità, la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di età, possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

21. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;

b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;

c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'articolo 1;

d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

22. Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati.

22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività;

b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi.

23. Il Governo, avuto riguardo alle specificità che caratterizzano il settore produttivo agricolo e le connesse attività lavorative, subordinate e autonome, è delegato ad

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

23. *Identico:*

a) *identica;*

b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. **Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.**

24. *Identico:*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificità i criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in funzione dell'effettiva capacità contributiva e del complessivo aumento delle entrate;

b) razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone agricole effettivamente svantaggiate;

c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi;

d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi;

e) previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati degli altri settori produttivi;

f) considerazione della continuazione dell'attività lavorativa dopo il pensiona-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

a) *identica;*

b) *identica;*

c) graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; **per le aziende con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovrà essere stabilito con carattere di priorità e con un meccanismo di maggiore rapidità;**

d) fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza con quella prevista per gli altri settori produttivi, **nella considerazione della specificità delle aziende a più alta densità occupazionale site nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988;**

e) *identica;*

f) *identica;*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;

g) armonizzazione della disciplina dell'accREDITAMENTO figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata.

24. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, avuto riguardo all'entità numerica degli interessati, della costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti enti, in forme obbligatorie di previdenza già esistenti per categorie similari;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

g) **corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di disoccupazione**, armonizzazione della disciplina dell'accREDITAMENTO figurativo connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attività lavorativa prestata, **ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la pensione di anzianità;**

h) **revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, del numero dei contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarità dell'attività del settore.**

25. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica;*

b) *identica;*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

c) previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si avvalgono delle predette attività;

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 25 e seguenti.

25. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

26. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 25 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

27. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 25 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

c) identica;

d) assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26 e seguenti.

26. Identico.

27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

bre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

28. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 25 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 31.

29. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 25. Se

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

bre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

29. Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo è adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.

30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26. Se

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

30. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 25 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

31. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 25 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

32. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione «Mutualità pensioni», istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni re-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza è computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali.

31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.

32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti è definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

33. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione «Mutualità pensioni», istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni re-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

cate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti principi:

a) conferma della volontarietà dell'accesso;

b) applicazione del sistema contributivo;

c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 25 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione.

Art. 3.

*(Disposizioni diverse
in materia assistenziale e previdenziale)*

1. All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto è inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37».

2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, è determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi, ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono aggiunte, in fine, le parole: «incrementato di un punto percentuale». Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo i seguenti criteri in concorso tra loro:

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

cate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarità della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti principi:

a) identica;

b) identica;

c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione.

Art. 3.

*(Disposizioni diverse
in materia assistenziale e previdenziale)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

- a) rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla media;
- b) risultanze gestionali negative;
- c) rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il settore dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo il principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei benefici economici, come disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698; c) graduazione degli interventi in rapporto alla specificità delle differenti tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilità e cumulabilità delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali; d) potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una apposita commissione tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunità di pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per l'accertamento delle condizioni di invalidità civile, di lavoro o di servizio.

4. Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi automatizzati, nonché per la loro integrazione o connessione o, eventualmente, per altre forme di raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la sicurezza dei dati.

5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il cui importo è condizionato al reddito del soggetto o del nucleo familiare cui il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvederà a verifica dei redditi stessi.

6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale». Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

7. *Identico.*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività, dalla data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.

9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribu-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato con periodicità almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrisponderci si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato.

12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti me-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

11. *Identico.*

12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti me-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

desimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi dell'articolo 1, comma 6.

13. I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, denunciano per la prima volta rapporti di lavoro pregressi o in atto alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, attraverso il versamento dei contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. I lavoratori extra-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

desimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile è definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianità, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi **della presente legge.**

13. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

comunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153 è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a decorrere dal 1° gennaio 1996 detta integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri intervenute al 1° gennaio di ciascun anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sarà effettuato in conformità all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1° gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequa-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

14. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zioni della pensione base. Le modalità di accertamento delle variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro».

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non può essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto importo, per le anzianità contributive inferiori all'anno, non può essere inferiore a lire 6.000 mensili.

16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 è al netto delle somme dovute per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonchè delle somme dovute per prestazioni familiari.

17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.

18. Al fine di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta attuazione

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

degli obiettivi di cui alla presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni lavorative, sarà previsto, con successivo provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potrà essere prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti dagli organici.

19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, già rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990, salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.

20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità.

21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro venti mesi dalla

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

19. *Identico.*

20. *Identico.*

21. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

data di entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche per quanto attiene alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla contribuzione e di erogazione, all'attività amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.

22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

23. Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono, rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. **I termini medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo, nonché per quello di cui all'articolo 2, comma 18.** Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalità, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

23. Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è elevata al 32 per cento con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, **di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni**, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato per le altre finalità previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989.

24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. **Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, è prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.**

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. **La riduzione delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio del sistema previdenziale.** Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della predetta gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa è riassegnato per le altre finalità previste dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989.

24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di 0,35 punti percentuali a carico del dipendente e **0,70** punti a carico dei datori di lavoro già obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67. **Per ogni quattro ore mensili di prestazione eccedente l'orario normale di lavoro previsto dalle vigenti leggi, si determinerà una maggiorazione delle aliquote di cui al primo periodo del presente comma pari al 3 per cento a ca-**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

25. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere forme di *contribuzione in cifra fissa*, fermi restando i limiti alle agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993, e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto.

26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1. I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:

a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;

c) convenzioni con società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi pensione secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per l'attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

rico del datore di lavoro ed all'1,5 per cento a carico del lavoratore.

25. *Identico.*

26. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4-*quinqüies*, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16. L'autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

fondi per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.

3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 6-bis del presente decreto legislativo.

4. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nei precedenti commi.

4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 4-quin-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

quies e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati nè formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, nè possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi com-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

presi i rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi depositari.

4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

4-quinquies. I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono individuati:

a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;

b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;

c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.

4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse».

27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: «sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP» sono sostituite dalle seguenti «otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP». A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP procedono direttamente alla dismissione del proprio patrimonio im-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, le parole: «sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP» sono sostituite dalle seguenti «otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per l'INPDAP». Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di in-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

mobiliare ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Nel comma 10 dell'articolo 9 della predetta legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono soppresse le parole da: «Per dette alienazioni» fino alla fine del comma. Gli enti procederanno all'alienazione di tutto il patrimonio immobiliare di loro appartenenza, non utilizzato ai fini strumentali, sulla base di programmi di dismissione approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le società già costituite per la gestione o l'alienazione di detto patrimonio immobiliare sono soppresse. È fatto divieto agli enti predetti di procedere a nuovi investimenti immobiliari. Con apposite convenzioni gli enti previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e di informazione all'utenza.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

formazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti norme volte a regolamentare le **dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo immobiliare nonché la loro gestione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:**

a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base a percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime norme;

b) definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite alienazioni, conferimenti a società immobiliari, affidamenti a società specializzate, secondo principi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica;

c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in società immobiliari, individuate in base a caratteristiche di solidità finanziaria, specializzazione e professionalità; in ogni caso, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali previste dalle vigenti normative;

d) attuazione degli investimenti in relazione alle necessità di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di quote in singole società idonee a minimizzare il rischio e ad escludere

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

28. A far data dal 1° gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.

Art. 4.

(Destinatari)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate».

2. La lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*a*) per i soggetti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b-bis*), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;

e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita relazione da presentare ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari;

f) soppressione delle società già costituite per la gestione e l'alienazione del patrimonio immobiliare dei predetti enti.

28. *Identico.*

Art. 4.

(Destinatari)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;».

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis*) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute».

Art. 5.

(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.

Art. 6.

(Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione)

1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 5.

(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)

Identico.

Art. 6.

(Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

(Banca depositaria)

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-quinquies.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983».

Art. 8.

(Finanziamento)

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti: «Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

(Banca depositaria)

Identico.

Art. 8.

(Finanziamento)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori».

2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data.

Art. 9.

(Fondi pensione aperti)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « ; ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istituiti di forme pensionistiche complementari.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 9.

(Fondi pensione aperti)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

(Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti ai fondi.

3-ter. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione».

Art. 11.

(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)*. - 1. In deroga al

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 10.

(Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione)

Identico.

Art. 11.

(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

comma 4 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.

3. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordi o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato; la suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori;"

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria".

4. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".

5. Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'articolo 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

7. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

"h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;"

8. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto".

9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'arti-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

colo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2 dell'articolo 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni.

11. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

12. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.

14. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale».

2. Agli effetti del comma 10 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque consentite le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto legislativo.

3. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

(Regime tributario dei fondi pensione)

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - (Regime tributario dei fondi pensione). - 1. I fondi pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo d'imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, nella misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla legge citata.

4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione di cui

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

(Regime tributario dei fondi pensione)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.

5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa di lire un milione e, ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un milione per ciascuna imposta».

2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è eseguito, in due rate di eguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993. Il fondo può comunque optare per il versamento in unica soluzione dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della prima rata.

3. I versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fino a compensazione.

4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.

5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente alle modificazioni apportate dalla

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

presente legge, se già versata, può portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1 dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le relative modalità.

Art. 13.

(Vigilanza sui fondi pensione)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

*Art. 16. - *(Vigilanza sui fondi pensione)*. -

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla commissione di cui al comma 2.

2. È istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. La commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. La commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Il presidente e i membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione il decreto di nomina indicherà i due membri della com-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 13.

(Vigilanza sui fondi pensione)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

missione il cui mandato scadrà dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della commissione competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.

4. Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente sovraintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le deliberazioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, sono sottoposte al Ministro

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

del lavoro e della previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto, proprie osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

5. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere per il primo triennio le 30 unità. I requisiti di accesso e le modalità di assunzione sono determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformità ai principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori delle attività istituzionali della commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento. Tale regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche dirigenziali».

2. Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per lire 1.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.

3. Il finanziamento della commissione può essere integrato, nella misura massima del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli importi e le modalità dei versamenti sono definiti, sentita la commissione di vigilanza, con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 14.

(Compiti della commissione di vigilanza)

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *(Compiti della commissione di vigilanza)*. - 1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche econo-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 14.

(Compiti della commissione di vigilanza)

Identico.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

mici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16.

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:

- a) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
- b) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto;
- c) svolge l'attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell'articolo 4;
- d) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 4-quinquies e 5 dell'articolo 6;
- e) definisce, d'intesa con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
- f) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonchè alla lettera e) del presente comma;
- g) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei fondi e della loro redditività; fornisce disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonchè ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti dalla legge 23 marzo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

1983, n. 77, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo pensione;

h) valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica, nonché in ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario del fondo e alle modalità di pubblicità;

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile dei fondi anche mediante ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;

m) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;

n) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali.

3. Per l'esercizio della vigilanza, la commissione può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:

a) le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesti;

b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo dei fondi.

4. La commissione può altresì:

a) convocare presso di sé gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi pensione;

b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione fissandone l'ordine del giorno.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

5. Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.

6. Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo 6 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni».

2. Al fine di garantire la continuità dell'attività di vigilanza, la commissione di vigilanza già istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e operante alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Successivamente e per la residua durata dell'originario incarico, i componenti della

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

predetta commissione assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti dal citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993.

Art. 15.

(Regime transitorio)

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

2. All'articolo 18, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «e assicurativa».

3. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Alle forme di cui alla lettera *a*) non si applicano gli articoli 16 e 17;» sono sostituite dalle seguenti: «Alle forme di cui alla lettera *a*) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17;».

4. All'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ultimo periodo le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al trasferimento, a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, costituite da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, si applica il comma 13 dell'articolo 13».

5. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifica-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 15.

(Regime transitorio)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

zioni ed integrazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i seguenti:

«8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.

8-quinquies. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto trattamento».

6. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si applica, a decorrere dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio, una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.

7. I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 1996, un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui al comma 6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Mi-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

nistro del lavoro e della previdenza sociale, può modificare, sulla base dei dati risultanti nel prospetto e per ciascuno dei fondi, la misura dell'addizionale prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-*quater*, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, introdotto dal comma 5 del presente articolo. L'integrazione dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovrà essere versata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente periodo, con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.

8. I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi collettivi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al rinnovo degli accordi stessi e comunque per un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Sanzioni)

1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - (Sanzioni penali e amministrative). - 1. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire dieci mi-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 16.

(Sanzioni)

Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

lioni a lire cinquanta milioni. È sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che forniscono alla commissione di cui all'articolo 16 segnalazioni, dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

3. Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g), sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile.

4. I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della commissione di cui all'articolo 17, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

5. I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni».

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 17.

(Norma finanziaria)

1. Alla maggiore spesa, derivante dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 20, ultimo periodo, si fa fronte con il maggiore gettito conseguente dall'elevazione al 30 per

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

cento della imposta sugli interessi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, sui titoli di Stato emessi e collocati sul mercato dal 1° gennaio 1996.

2. Non sono soggetti a tale imposta i titoli che verranno resi nominativi ed il cui reddito confluirà nella base imponibile dell'IRPEF e dell'IRPEG.

3. Il regime di detraibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, previsto dall'articolo 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, è abrogato.

4. Ove residuino ancora ulteriori oneri, sono corrispondentemente ridotti i capitoli 2102 e 7272 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, relativi al finanziamento e programmazione dell'attività dell'Ente nazionale per le strade.

TABELLE

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA I
(v. articolo 1, comma 3)

		1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	TOTALI
QUADRO RIASSUNTIVO												
EFFETTI FINANZIARI SUL FABBISOGNO DERIVANTI DALLE MODIFICHE ALLA NORMATIVA IN MATERIA PREVIDENZIALE (1)												
(Tra parentesi i riflessi in termini di competenza sul bilancio dello Stato)												
A) 1. Retribuzione intera vita lavorativa	Art. 1, c. 17 e 18	80 (0)	82 (0)	85 (0)	87 (0)	90 (0)	93 (0)	96 (0)	98 (0)	101 (0)	104 (0)	917 (0)
2. Pensioni d'anzianità	Art. 1, c. da 25 a 32	3.593 (241)	2.299 (332)	3.095 (388)	4.135 (424)	5.308 (519)	6.461 (655)	7.225 (875)	8.049 (1.069)	8.681 (1.441)	10.512 (1.466)	59.359 (7.411)
di cui:												
a) dipendenti		2.235	1.177	1.828	2.330	3.227	4.324	5.046	5.841	6.459	8.282	40.750
a/) di cui privati		1.671	472	967	1.356	1.971	2.413	2.471	2.839	2.869	4.491	21.520
b) autonomi		1.358	1.122	1.267	1.805	2.081	2.137	2.179	2.208	2.222	2.230	18.609
3. Modifiche trattamento pensioni di reversibilità	Art. 1, c. 40	286 (85)	673 (192)	1.037 (290)	1.368 (377)	1.663 (451)	1.922 (511)	2.141 (558)	2.321 (592)	2.460 (610)	2.553 (613)	16.424 (4.279)
4. Cumulo trattamento invalidità con reddito	Art. 1, c. 41	13 (0)	32 (0)	51 (0)	70 (0)	89 (0)	108 (0)	127 (0)	146 (0)	165 (0)	186 (0)	987 (0)
5. Cumulo trattamento invalidità con rendita INAIL	Art. 1, c. 42	49 (0)	134 (0)	216 (0)	296 (0)	375 (0)	452 (0)	527 (0)	601 (0)	674 (0)	756 (0)	4.080 (0)
6. TFR nuovi assunti pubblico impiego	Art. 2, c. 5		-(45)	-(93)	-(143)	-(197)	-(253)	-(313)	-(376)	-(443)	-(513)	-(2.376)
7. Ampliamento base pensionabile pubblico	Art. 2, c. 9, 10 e 11	615 (0)	635 (0)	651 (0)	667 (0)	684 (0)	701 (0)	718 (0)	736 (0)	755 (0)	774 (0)	6.936 (0)
8. Invalidità settore pubblico	Art. 2, c. 12	-15 (-9)	-46 (-28)	-77 (-46)	-109 (-65)	-141 (-85)	-174 (-104)	-208 (-125)	-242 (-145)	-278 (-167)	-319 (-192)	-1.609 (-966)
9. Introduzione integrazione al minimo nel settore pubblico	Art. 2, c. 13	-5 (-3)	-15 (-9)	-26 (-16)	-36 (-22)	-47 (-28)	-58 (-35)	-69 (-41)	-81 (-49)	-93 (-56)	-107 (-64)	-537 (-322)
10. Ridefinizione base imponibile INPS	Art. 2, c. da 14 a 16	-50 (0)	-52 (0)	-53 (0)	-55 (0)	-56 (0)	-58 (0)	-60 (0)	-61 (0)	-63 (0)	-65 (0)	-573 (0)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA I
(v. articolo 1, comma 3)

Identica.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Segue: TABELLA I
(v. articolo 1, comma 3)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	TOTALI
11. Retribuzione imponibile											
Tetto contributivo Art. 2, c. 17	-153 (0)	-157 (0)	-162 (0)	-166 (0)	-171 (0)	-174 (0)	-178 (0)	-180 (0)	-182 (0)	-184 (0)	-1.707 (0)
12. Lavoro parasubordinato											
Art. 2, c. da 25 a 31	2.604 (0)	2.733 (0)	2.815 (0)	2.900 (0)	2.987 (0)	3.162 (0)	3.257 (0)	3.355 (0)	3.455 (0)	3.559 (0)	30.827 (0)
13. Perquazione											
• quota parte • pensioni al costo vita +1% (trasferimento per anno 1996 pari a 23.000 mlid). A decorrere 1998 quantificazione ulteriori maggiori oneri in L.F. Art. 3, c. 2	0 (-56)	0 (-287)	0 (-2.639)								
14. Assegno sociale											
Art. 3, c. 6 e 7	7 (7)	14 (14)	21 (21)	29 (29)	36 (36)	44 (44)	52 (52)	60 (60)	68 (68)	77 (77)	409 (409)
15. Riduzione periodo pre-iscrizione contributi											
Art. 3, c. 9 e 10	50 (0)	52 (0)	53 (0)	55 (0)	56 (0)	58 (0)	60 (0)	61 (0)	63 (0)	65 (0)	573 (0)
16. Pensione regime interna-zionale											
Art. 3, c. da 14 a 17	28 (0)	57 (0)	83 (0)	105 (0)	124 (0)	140 (0)	153 (0)	164 (0)	171 (0)	177 (0)	1.202 (0)
17. Contributo 0,35% a carico lavoratore +0,35% a carico datore lavoro											
Art. 3, c. 24	1.984	2.405	2.477	2.551	2.627	2.788	2.871	2.957	3.046	3.137	26.843
18. Costo previdenza complementare											
-204 (-98)	-204 (-98)	-483 (-228)	-849 (-397)	-1.317 (-611)	-1.824 (-831)	-2.403 (-1.087)	-2.814 (-1.253)	-3.270 (-1.440)	-3.751 (-1.628)	-4.281 (-1.836)	-21.196 (-9.409)
Minore gettito IRPEF											
-205 (-205)	-205 (-205)	-1.468 (-1.468)	-1.089 (-1.089)	-1.241 (-1.241)	-1.371 (-1.371)	-1.487 (-1.487)	-1.587 (-1.587)	-1.676 (-1.676)	-1.709 (-1.709)	-1.806 (-1.806)	-13.639 (-13.639)
Totale A)	8.578 (-37)	6.792 (-1.526)	8.222 (-1.227)	9.230 (-1.539)	10.318 (-1.792)	11.458 (-2.044)	12.191 (-2.122)	12.916 (-2.252)	13.437 (-2.171)	15.008 (-2.542)	108.150 (-17.252)
B) Pensioni d'anzianità (Disposizioni • collegato • finanziaria)	4.808 (258)	5.117 (354)									
Differenza A) - B)	3.770 (-295)	1.675 (-1.880)									

(1) Sono esclusi gli effetti delle disposizioni per i quali è prevista una specifica copertura a fronte di autorizzazioni di spesa (art. 1, c. 37; art. 1, c. 44; art. 13).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Segue: TABELLA I
(v. articolo 1, comma 3)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA A.
(v. articolo 1, comma 6)

Coefficienti di trasformazione

Divisori	Età	Valori
21,1869	57	4,720%
20,5769	58	4,860%
19,9769	59	5,006%
19,3669	60	5,163%
18,7469	61	5,334%
18,1369	62	5,514%
17,5269	63	5,706%
16,9169	64	5,911%
16,2969	65	6,136%

tasso di sconto = 1,5%

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA A.
(v. articolo 1, comma 6)

Identica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA B.
(v. articolo 1, comma 26)

	colonna 1	colonna 2
Anno	Età anagrafica	Anzianità contributiva
1996	52	36
1997	52	36
1998	53	36
1999	53	37
2000	54	37
2001	54	37
2002	55	37
2003	55	37
2004	56	38
2005	56	38
2006	57	39
2007	57	39
2008 in poi	57	40

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA B.
(v. articolo 1, comma 26)

Identica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA C.
(v. articolo 1, comma 27)

Anzianità al 31 dicembre 1995	Anzianità necessaria al pensionamento
da 19 a 21	32
da 22 a 25	31
da 26 a 29	30

TABELLA D.
(v. articolo 1, comma 27)

Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici.

Anni mancanti a 37	1	2	3	4	5	6	7
Penalizzazioni	1%	3%	5%	7%	9%	11%	13%

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA C.
(v. articolo 1, comma 27)

Identica.

TABELLA D.
(v. articolo 1, comma 27)

Identica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA E.

(v. articolo 1, comma 29)

Data entro la quale si matura il requisito contributivo	Data di decorrenza del trattamento
<i>Lavoratori dipendenti pubblici e privati.</i>	
31 dicembre 1994	1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti.
31 dicembre 1995	1° luglio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° ottobre 1996 per i rimanenti soggetti.
30 giugno 1996	1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni.
31 dicembre 1996	1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti.
30 giugno 1997	1° luglio 1997 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni.
31 dicembre 1997	1° gennaio 1998 per i rimanenti soggetti.
<i>Lavoratori autonomi iscritti all'INPS.</i>	
31 dicembre 1994	1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti.
31 dicembre 1995	1° luglio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno più di 55 anni. 1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti.
31 dicembre 1996	1° gennaio 1997 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a 57 anni. 1° luglio 1997 per i rimanenti soggetti.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Identica.

TABELLA E.
(v. articolo 1, comma 29)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA F.
(v. articolo 1, comma 40)

Tabella relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 75 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento di reversibilità.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA F.
(v. articolo 1, comma 41)

Identica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA G.
(v. articolo 1, comma 41)

Tabella relativa ai cumuli tra assegno di invalidità
e redditi da lavoro

Redditi	Percentuali di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	25 per cento dell'importo dell'assegno.
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.	50 per cento dell'importo dell'assegno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA G.
(v. articolo 1, comma 42)

Identica.

DISEGNO DI LEGGE N. 31

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SPERONI

Art. 1.

1. Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale possono, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia, investire i fondi disponibili in titoli di Stato di Stati membri della Comunità europea, o da essi garantiti, o in titoli emessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).

DISEGNO DI LEGGE N. 111

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARCHETTI ED ALTRI

Art. 1.

1. Le norme della legge 3 gennaio 1960, n. 5, relative alla riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, si applicano ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del marmo e ai lavoratori addetti all'attività di estrazione del porfido.

2. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, è sostituito dal seguente:

«3) siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno quindici anni a lavori di sotterraneo o di estrazione del marmo o del porfido».

3. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole: «con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo» sono aggiunte le seguenti: «o con attività di estrazione del marmo o del porfido».

4. All'articolo 7 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, dopo le parole: «lavori di sotter-

raneo», sono aggiunte le seguenti: «o in attività di estrazione del marmo o del porfido».

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1960, n. 5, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i lavoratori che, in possesso dei requisiti richiesti, siano cessati dall'occupazione in attività di estrazione del marmo o del porfido in data non anteriore di due anni alla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'incremento delle aliquote percentuali dei contributi per l'assicurazione generale obbligatoria, dovuti al fondo adeguamento pensioni, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, in misura pari, rispettivamente, a 1,3 e a 0,65.

2. La norma di cui al comma 1 decorre dal primo periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 131-bisD'INIZIATIVA DEI SENATORI SALVATO ED ALTRI

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «venti anni» sono sostituite dalle parole: «quindici anni»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per le lavoratrici e per i lavoratori, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, valgono come contributi figurativi i periodi certificati di assistenza a figli fino al compimento del terzo anno di età oppure a parenti, fino al secondo grado, totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni».

DISEGNO DI LEGGE N. 151

D'INIZIATIVA DELLE SENATRICI DANIELE GALDI ED
ALTRI

—

Art. 1.

(Istituzione del Fondo)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il «Fondo di previdenza per le persone addette alle cure domestiche della propria famiglia».

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una gestione autonoma ed è amministrato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

Art. 2.

(Iscrizione al Fondo)

1. Possono iscriversi al Fondo di cui all'articolo 1, a domanda, le persone tra i ventinove e i quarantacinque anni che si occupano delle cure domestiche della propria famiglia.

2. L'iscrizione al Fondo è incompatibile:

a) con la prestazione di attività lavorativa alle dipendenze di terzi o familiari;

b) con qualsiasi attività autonoma, compresa quella libero-professionale, e che dia luogo a tutela previdenziale obbligatoria;

c) con il percepimento di trattamento pensionistico diretto;

d) con il versamento dei contributi volontari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Versamento dei contributi)

1. Il Fondo è finanziato con i versamenti degli iscritti e i versamenti possono essere effettuati, alternativamente, nella misura pari:

a) all'importo dei versamenti volontari così come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni, nella classe minima;

b) all'importo di cui alla lettera a) maggiorato fino ad un massimo del 50 per cento del suo ammontare.

2. L'ammontare dei contributi segue la variazione dei contributi volontari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1432 del 1971 ai quali verrà automaticamente adeguato.

3. Il versamento, che avviene con bollettini predisposti dall'INPS, deve essere effettuato per periodi trimestrali solari, in numero corrispondente a quello dei sabati compresi nei periodi stessi, entro il giorno 10 del primo mese successivo al trimestre al quale si riferiscono.

4. Per i versamenti effettuati in ritardo rispetto alla scadenza di cui al comma 3 si applicano le stesse disposizioni previste per i contributi volontari.

Art. 4.

(Diritto alla pensione)

1. Gli iscritti al Fondo di cui all'articolo 1 hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento dei sessanta anni di età e con una anzianità minima di quindici anni di contribuzione.

2. Al fine dell'anzianità contributiva sono ricongiungibili al Fondo i periodi di contribuzione attribuiti quali lavoratori dipendenti pubblici e privati o quali lavoratori autonomi, compresi i professionisti, ed i periodi di contribuzione figurativa per le maternità avvenute non in costanza di rap-

porto di lavoro, al fine del raggiungimento dell'anzianità contributiva e della misura della pensione, secondo le modalità di cui all'articolo 5.

Art. 5.

(Determinazione della pensione)

1. La determinazione delle quote di rendita vitalizia corrispondente ai singoli versamenti è fatta nel tempo e con le norme stabilite dal consiglio di amministrazione dell'INPS, in base a tariffe approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Le tariffe di cui al comma 1 debbono essere predisposte in modo da prevedere il conseguimento di una rendita con un tasso di rendimento superiore di due punti rispetto al tasso di inflazione.

3. Le tariffe inoltre debbono prevedere il rimborso dei contributi versati agli eredi dell'iscritto in caso di premorienza rispetto alla data di conseguimento della rendita ed in base ad un tasso di rendimento reale superiore di due punti rispetto al tasso di inflazione.

4. Ai fini della misura della pensione i periodi contributivi ricongiunti vanno valutati come fossero contributi versati al Fondo, nella misura di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3.

Art. 6.

(Deducibilità dei contributi)

1. I contributi versati al Fondo di cui alla presente legge sono deducibili dall'imponibile annuo ai fini IRPEF.

2. Qualora l'iscritto al Fondo non sia obbligato alla dichiarazione ai fini IRPEF, la deducibilità di cui al comma 1 è consentita ad altro componente del nucleo familiare.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono più ammesse le iscrizioni alla Mutualità pensioni di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE N. 559

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FARDIN ED ALTRI

Art. 1.

1. Sono abrogati, con effetto dal 1° gennaio 1994, i commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti la disciplina dell'iscrizione dei lavoratori autonomi, di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, in una gestione dei contributi degli esercenti attività commerciali.

Art. 2.

1. Al comma 8 dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, con effetto dal 1° gennaio 1994 sono abrogate le parole «ridotto del 5 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; la riduzione non si applica alle indennità percepite per la cessazione del rapporto» e le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

DISEGNO DI LEGGE N. 766

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANFROI ED ALTRI

Art. 1.

1. Alle pensioni a carico del Fondo volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono attribuiti gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1991, n. 59, con effetto dal 1° gennaio 1994, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo rivalutato del trattamento pensionistico in godimento all'atto della prima liquidazione e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991.

2. L'aumento mensile complessivo di cui al comma 1 è attribuito con misura pari al cento per cento per la quota di aumento fino a lire 500.000, in misura pari al 60 per cento per la quota da lire 500.001 a lire 1.000.000, in misura pari al 40 per cento per la quota da lire 1.000.001 a lire 1.700.000 e in misura dell'80 per cento per tutte le eventuali cifre superiori.

3. Alle pensioni di invalidità erogate dal Fondo volo in applicazione della lettera b) del secondo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e successive modificazioni, o in conseguenza di menomazioni fisiche dovute a causa di servizio di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 22 della citata legge n. 859 del 1965, erogate prima del 12 giugno 1984, viene attribuito l'aumento mensile minimo di lire 1.000.000, o quello risultante dal computo

di cui ai commi 1 e 2 se più favorevole, fatte salve tutte le condizioni di miglior favore disposte dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, con eventuale maggiore esborso, dal 1° gennaio 1994, a carico del Fondo volo.

4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile tale da mettere in godimento una pensione superiore a lire 5.000.000.

Art. 2.

1. Gli effetti prodotti sulla base del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 70, conservano la loro efficacia fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo tale data si applicano le nuove disposizioni.

Art. 3.

1. Tutte le pensioni in pagamento saranno rivalutate della stessa percentuale di aumento delle retribuzioni, riferita ai pari grado e categoria di ogni pensionato, derivante da ogni rinnovo contrattuale o comunque ottenuto dai lavoratori in attività di servizio, con decorrenza dal successivo 1° gennaio.

Art. 4.

1. Ai maggiori oneri conseguenti all'applicazione della presente legge, valutati in lire 16 miliardi a regime, si fa fronte con la disponibilità di bilancio del Fondo volo, senza maggiorazione delle aliquote contributive e senza aggravio per la finanza statale.

DISEGNO DI LEGGE N. 833

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CAMO E COSTA

Art. 1.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1994, per la determinazione della misura minima della pensione del fondo di previdenza di cui al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, si applicano le norme sull'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti.

2. Le stesse norme di cui al comma 1 si applicano, con identica decorrenza, anche per l'attribuzione e la determinazione delle pensioni indirette e di reversibilità gestite dal fondo di cui al medesimo comma 1, nonchè per il computo dei periodi di servizio militare e del riscatto del corso di laurea, relativi agli iscritti al citato Fondo.

3. Le pensioni minime, di reversibilità e indirette, corrisposte dal fondo di cui al comma 1, sono liquidate, con effetto dal 1° gennaio 1994, secondo le norme sull'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità ed i superstiti.

4. Le disposizioni di cui al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, che risultino in contrasto con le norme di cui al presente articolo sono abrogate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1149

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DE LUCA

Art. 1.

1. L'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpreta nel senso che gli inquadramenti ivi previsti restano validi qualunque ne sia la fonte ed ancorchè il provvedimento, relativo al periodo precedente il 28 marzo 1989, sia intervenuto successivamente a tale data.

2. Le disposizioni dell'articolo 49, comma 3, secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88, cessano di avere efficacia il 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1157

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SCRIVANI E DI BELLA

Art. 1.

1. I soggetti che risultano inseriti, per il periodo dal 1° gennaio 1957 al 31 gennaio 1961, negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni pubblicati dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), possono presentare domanda per il riscatto dei contributi entro e non oltre il 30 giugno 1995 secondo le modalità previste dalla legge 2 agosto 1990, n. 233.

DISEGNO DI LEGGE N. 1205

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CUSIMANO

Art. 1.

1. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stabilito a quale dei settori indicati nel comma 1 si debbono aggregare, agli effetti previdenziali e assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi.

4. Rimangono in vigore le norme sugli inquadramenti previdenziali contenute nelle leggi speciali e nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, intendendosi per leggi speciali quelle che disciplinano forme sostitutive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria o forme assicurative non gestite

dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché quelle riguardanti specifiche categorie di datori di lavoro o di lavoratori».

Art. 2.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale verranno stabiliti tempi e modalità per l'adeguamento alla classificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, degli inquadramenti difformi già riconosciuti validi in base al comma 3 dello stesso articolo 49, nella sua formulazione originaria, e non rientranti nei casi contemplati all'articolo 1 della presente legge.

2. Per le imprese esercenti attività dirette alla produzione di servizi volti ad agevolare la funzione di altra attività economica, nei decreti di cui al comma 1 verranno definiti i criteri da seguire per il loro inquadramento, come imprese esercenti attività ausiliarie, o nel settore di cui alla lettera a) o nel settore di cui alla lettera d) della classificazione richiamata nel comma 1, a seconda dell'attività prevalente.

DISEGNO DI LEGGE N. 1253

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TRIPODI ED ALTRI

Art. 1.

1. L'articolo 24 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Variazione della misura delle pensioni in rapporto al costo della vita*) -. 1
Gli importi delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti erogati dall'ENASARCO, ivi compresi i trattamenti minimi e gli importi di riferimento per le riduzioni di cui all'articolo 25, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, semprechè tale aumento raggiunga la misura del 12 per cento».

DISEGNO DI LEGGE N. 1355

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SALVATO ED ALTRI

Art. 1.*(Parità di trattamento)*

1. I lavoratori italiani residenti all'estero godono degli stessi diritti previdenziali previsti per i cittadini residenti nella Repubblica.

Art. 2.*(Esportabilità delle prestazioni)*

1. Tutte le prestazioni previdenziali acquisite in regime autonomo o internazionale, rientranti nel campo di applicazione dell'assicurazione generale obbligatoria italiana, sono erogabili od esportabili all'estero. La medesima disposizione si applica per l'integrazione al trattamento minimo, di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della presente legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni di legge che contrastino con quanto previsto dal presente articolo.

Art. 3.*(Calcolo della pensione)*

1. Qualora l'importo della pensione in regime internazionale sia basato esclusivamente sulla contribuzione accreditata in Italia, il relativo computo deve essere effettuato tenendo presente l'esigenza di erogare una pensione che sia equa e dignitosa.

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) la cosiddetta pensione teorica, alla quale l'interessato avrebbe diritto se tutta la

contribuzione totalizzata fosse stata accreditata in Italia, deve essere integrata al minimo, a prescindere dalla tipologia della contribuzione accreditata in Italia, fatti comunque salvi i limiti di reddito fissati nell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni;

b) la retribuzione media pensionabile considerata ai fini del calcolo delle pensioni in regime internazionale non può essere inferiore all'importo che si ottiene utilizzando ai fini del calcolo della pensione la retribuzione minima giornaliera, vigente alla data di decorrenza della pensione, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, e successive modificazioni, ovvero a un importo forfettario non inferiore a un ventesimo del trattamento minimo, se più favorevole rispetto all'importo risultante dal meccanismo di calcolo.

Art. 4.*(Integrazione al minimo)*

1. L'integrazione al trattamento minimo sulle pensioni in regime internazionale deve essere concessa alle seguenti condizioni:

a) che rientri nei limiti di reddito previsti dal citato articolo 6 del decreto-legge n. 463 del 1983;

b) che l'interessato sia titolare di una pensione italiana in convenzione.

2. Per l'erogazione del trattamento minimo, di cui al comma 1, è esclusa l'applicazione di qualsiasi vincolo territoriale di residenza.

Art. 5.*(Totalizzazione multipla)*

1. Ai fini del perfezionamento del diritto alle prestazioni pensionistiche italiane, è consentita la totalizzazione multipla dei pe-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riodi di assicurazione, o periodi equivalenti, compiuti dai lavoratori italiani nei Paesi di emigrazione all'estero, con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale.

Art. 6.

(Riscatto del lavoro all'estero)

1. È consentita, a richiesta dell'interessato, la possibilità di riscattare nell'assicurazione italiana i periodi di lavoro svolti all'estero, anche nei Paesi con i quali l'Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale.

Art. 7.

(Estensione ai pubblici dipendenti)

1. Le convenzioni internazionali di sicurezza sociale stipulate dall'Italia si applicano anche ai pubblici dipendenti. I competenti Ministeri, immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono te-

nuti ad emanare le relative norme di attuazione.

Art. 8.

(Assegno sociale)

1. A favore dei cittadini italiani ultra sessantenni, che vivano all'estero in grave stato di indigenza, è concessa a titolo assistenziale l'erogazione di un assegno sociale mensile. L'erogazione è disposta dall'autorità consolare competente per territorio, anche su istanza dell'interessato o del Comitato degli italiani all'estero (COMITES).

2. L'autorità consolare, ricevuta l'istanza dell'interessato, esperisce le opportune indagini d'intesa con il COMITES, accerta l'esistenza del diritto all'assegno sociale e ne determina le modalità di erogazione.

3. L'importo dell'assegno sociale deve essere commisurato al costo della vita nel Paese di residenza dell'interessato e non può comunque essere superiore a quello della pensione sociale erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per casi analoghi, nel territorio nazionale.

DISEGNO DI LEGGE N. 1359

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FOLLONI ED ALTRI

Art. 1.

1. Il riscatto del corso legale di laurea, disciplinato dall'articolo 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e dall'articolo 13 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come integrato dall'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è consentito a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea in costanza di rapporto di lavoro subordinato.

2. Il riscatto figurativo speciale di cui al comma 1 copre i periodi del corso legale di laurea e si aggiunge, ai fini previdenziali, alla concomitante contribuzione ordinaria, determinando l'anticipazione della data di inizio dell'assicurazione di un periodo equivalente alla contribuzione riscattata e fermo rimanendo, comunque, il limite minimo di età di cui all'articolo 3, primo comma, del

regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.

3. Relativamente alle domande di riscatto di cui al comma 2 presentate fino alla data del 31 dicembre 1994, il contributo da corrispondersi sulla base di coefficienti attuariali determinati con decreti del Ministero del tesoro è ridotto al 50 per cento, con ulteriore riduzione al 25 per cento per coloro che conseguirono il diploma di laurea anteriormente al 31 dicembre del decimo anno antecedente a quello di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la facoltà di rateazione dell'onere. Le domande già presentate e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano avanzate il giorno di entrata in vigore della legge stessa, sempre che tale situazione sia accettata dal richiedente il riscatto. Le domande già presentate e definite alla data di entrata in vigore della presente legge debbono essere nuovamente presentate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa, limitatamente ai periodi precedentemente esclusi.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 1374

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANFROI
E BASTIANETTO

Art. 1.

1. I commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati.

DISEGNO DI LEGGE N. 1408

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANFROI ED ALTRI

Art. 1.

1. Il Fondo di Previdenza del personale di volo, istituito con legge 13 luglio 1965, n. 859, e successive modificazioni, viene disciolto e, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, costituito in associazione di diritto privato (di seguito chiamata «Associazione»), a cui carico è il trattamento previdenziale sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria per le categorie dei piloti, assistenti e tecnici di volo. La trasformazione è approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Sono organi dell'Associazione:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 2.

1. L'Associazione senza scopo di lucro derivante dalla trasformazione di cui all'articolo 1, comma 1, assume la personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui alla presente legge, rimanendo titolare di tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai rapporti previdenziali.

2. L'Associazione continua a gestire le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie dei naviganti per le quali il Fondo di previdenza del personale di volo era stato originariamente istituito, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione.

3. La obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione, riguardante datori di lavoro

e lavoratori, è sancita dal preventivo esame, da parte del consiglio di amministrazione, della legittimità di ogni domanda di iscrizione, da effettuare entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, considerando come silenzio-assenso la mancata risposta.

4. L'Associazione tiene un albo dei piloti, dei tecnici di volo e degli assistenti di volo iscritti, nonchè un elenco delle aziende datrici di lavoro.

5. In caso di inadempienza o grave violazione delle norme sui versamenti contributivi, in aggiunta alle sanzioni di legge può essere disposta dal Ministro dei trasporti e della navigazione la sospensione del disciplinare di autorizzazione all'attività di volo per un periodo da uno a tre mesi; il persistere dell'inadempienza al termine del periodo di sospensione ne determina la prosecuzione sino alla cessazione dell'inadempienza.

6. Contestualmente alla trasformazione di cui all'articolo 1, l'Associazione adotta lo statuto e il regolamento, che devono essere approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministeri dei trasporti e della navigazione e del tesoro. I criteri cui debbono ispirarsi lo statuto e il regolamento sono, in particolare:

a) la trasparenza dei rapporti con gli iscritti e la composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsto dagli attuali ordinamenti;

b) la determinazione delle finalità per l'esercizio della attività istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell'Associazione.

Art. 3.

1. L'Associazione ha autonomia gestionale, organizzativa e contabile nei limiti stabiliti dalle disposizioni della presente legge in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio. In caso di disavanzo economico e finanziario, accertato in base all'ultimo conto consuntivo regolarmente approvato, i competenti organi di gestione adottano i necessari provvedimenti al fine di assicurare il corretto equilibrio finanziario.

3. Qualora persista per un biennio lo stato di disavanzo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti di cui al comma 2. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario, sono sospesi tutti i poteri degli organi dell'Associazione.

4. Trascorsi due anni dalla nomina del commissario, in caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e, accertata l'impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, viene nominato un commissario liquidatore, al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta in quanto applicabili.

5. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, può nominare il commissario straordinario il quale avrà il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'Associazione e, entro dodici mesi dalla sua nomina, dovrà avviare e concludere la procedura per rieleggere gli amministratori dell'Associazione stessa, così come previsto dallo statuto.

Art. 4.

1. La vigilanza sull'Associazione è esercitata dal Ministero del lavoro e della previ-

denza sociale. Nel collegio dei revisori dei conti dell'Associazione deve essere assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero stesso.

2. Nell'esercizio della vigilanza, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale approva i seguenti atti:

- a) lo statuto e le relative integrazioni o modificazioni;
- b) i regolamenti.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rinvia gli atti agli organi di amministrazione per un nuovo esame e per ricevere una motivata decisione definitiva. I predetti rilievi devono essere formulati, per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione, e entro trenta giorni dalla data di ricezione per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.

4. Durante la trasformazione in ente, continua ad essere valida a tutti gli effetti e ad applicarsi in via esclusiva la disciplina in materia di contribuzione previdenziale di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 859, e successive modificazioni.

5. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurarne la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento.

Art. 5.

1. L'Associazione è iscritta di diritto all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprendente le associazioni e fondazioni che gestiscono attività di previdenza e assistenza.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 6.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del del codice di procedura civile, continuano a essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla data della trasformazione di cui all'articolo 1.

Art. 7.

1. Entro novanta giorni dalla costituzione dell'Associazione, il consiglio di amministrazione provvede all'emanazione, per la successiva approvazione da parte del Ministero vigilante, dello Statuto e del regolamento organico concernenti rispettivamente le funzioni degli organi dell'ente e la disciplina dei lavoratori dipendenti dell'ente stesso, nonchè le modalità dei rapporti con i terzi.

Art. 8.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Associazione è costituito da dieci rappresentanti dei lavoratori del settore, dei quali: quattro rappresentanti dei piloti, quattro degli assistenti di volo; due dei tecnici di volo; due rappresentanti delle aziende di trasporto aereo maggiormente rappresentative, uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro, uno della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione. Il consiglio elegge il Presidente nel suo seno.

Art. 9.

(Presidente dell'Associazione)

1. Al fine di consentire al presidente dell'Associazione il pieno svolgimento delle

sue funzioni, questi è esonerato dalle normali attività di volo. Saranno a carico dell'Azienda da cui dipende il mantenimento dei titoli aeronautici, i livelli retributivi riferiti alla media dei pari qualifica del livello di appartenenza, nonchè la progressione di carriera.

Art. 10.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito in accordo all'articolo 4, comma 1, della presente legge e con le norme stabilite dall'articolo 2403 del codice civile che ne detta altresì le funzioni.

Art. 11.

(Obbligo dell'iscrizione)

1. All'articolo 1 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Ogni iscrizione al Fondo volo è valutata dal Consiglio di amministrazione dell'ente.».

Art. 12.

(Minimale di retribuzione ai fini contributivi)

1. All'articolo 4 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. In caso di applicazione del salario d'ingresso di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 451, la differenza dell'importo contributivo tra la retribuzione corrisposta ed il relativo minimale previsto per la categoria di appartenenza è posto a carico dello Stato.».

2. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 480 del 1988, è sostituito dal seguente:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

«4. Il limite di cui al comma 1 è aumentato ogni anno, in assenza di incrementi contrattuali dell'azienda più rappresentativa nella stessa misura percentuale delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT ed è soggetto a revisione triennale da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentito il consiglio di amministrazione in riferimento ai minimi previsti per ciascuna categoria del personale di volo dai contratti collettivi di lavoro per i dipendenti dalle aziende navigazione aerea.

Art. 13.

(Misure del contributo)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di costituzione dell'Associazione il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 484, e successive modificazioni, è stabilito dal Consiglio di amministrazione in misura percentuale degli emolumenti retributivi assoggettati a contribuzione ed assorbe le maggiorazioni dell'aliquota contributiva disposte sino alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484.»

Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è sostituito dal seguente:

«3. La misura del contributo è variata con delibera del Consiglio di amministrazione e successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione, e non può in ogni caso essere inferiore a quella prevista per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Art. 14.

(Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità e di vecchiaia e per gli iscritti al Fondo successivamente al 27 novembre 1988)

Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è sostituito dal seguente:

1. Gli iscritti al Fondo successivamente al 27 novembre 1988 conseguono il diritto alla pensione di anzianità qualora, all'atto della cessazione dal servizio per dimissioni o licenziamento, possano far valere un periodo utile di almeno trenta anni di cui almeno venti di contribuzione obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'età; conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia qualora:

a) abbiano compiuto cinquantacinque anni di età e possano far valere un periodo di almeno quindici anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;

b) ovvero abbiano compiuto cinquanta anni di età e possano far valere un periodo di almeno venti anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;

c) ovvero abbiano compiuto cinquanta anni di età e possano far valere un periodo di almeno quindici anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della pensione è ridotta in base ai seguenti coefficienti:

Anni	Coefficienti
19	0,9737
18	0,9468
17	0,9196
16	0,8922
15	0,8647

d) ovvero abbiano compiuto quarantacinque anni di età e possano far valere un periodo di almeno venti anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In tal caso la misura della

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pensione è ridotta in base ai seguenti coefficienti:

<i>Età</i>	<i>Coefficienti</i>
49	0,9737
48	0,9468
47	0,9196
46	0,8922
45	0,8647

Art. 15.

(Requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia e di anzianità per gli iscritti al 27 novembre 1988)

Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è sostituito dal seguente:

«1. Per gli iscritti al Fondo che al 27 novembre 1988 non abbiano acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità del Fondo secondo le norme vigenti anteriormente alla data indicata, i periodi mancanti per perfezionare i requisiti di età e di anzianità assicurativa previsti dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 484, sono rideterminati mediante applicazione di un coefficiente di moltiplicazione pari al rapporto tra gli anni di età e di anzianità assicurativa previsti dall'articolo 6 ed i corrispondenti anni di età e di anzianità assicurativa fissati nel predetto articolo».

Art. 16.

(Retribuzione pensionabile)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 480 del 1988, è sostituito dal seguente:

«1. L'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1993, n. 484, è sostituito dal seguente:

“Art. 24. - *(Retribuzione pensionabile)* - 1. La retribuzione sulla quale si determina la

misura della pensione è costituita dalla media annuale degli emolumenti percepiti secondo quanto stabilito dal decreto-legge 19 settembre 1992, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1992, n. 503”».

2. Al comma 9 dell'articolo 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, le parole «il Comitato di vigilanza del fondo» sono sostituite con «il consiglio di amministrazione dell'Associazione».

Art. 17.

(Misura della pensione)

1. All'articolo 9 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è aggiunto il seguente comma:

«2. La misura della pensione per gli iscritti chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive, nonché per il presidente dell'Associazione, è calcolata per i periodi di svolgimento delle suddette mansioni, avuto riguardo alla media dei pari qualifica, in possesso della medesima anzianità contributiva».

Art. 18.

(Liquidazione in capitale)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge è abrogato.

Art. 19.

(Trattamento di previdenza dopo periodi di rioccupazione)

1. Il secondo comma dell'articolo 28 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

«2. La ricostituzione del trattamento di pensione di cui al primo comma, non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni di contribuzione effettiva dalla data di decorrenza della pensione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

o dalla data di decorrenza della precedente ricostituzione».

2. Dopo il terzo comma dell'articolo 38 della legge 13 luglio 1965, n.859, è inserito il seguente comma:

«Nel caso di rioccupazione, quando non siano trascorsi i cinque anni di contribuzione di cui all'articolo 28, secondo comma, non si può costituire una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria».

2. Al pensionato che si rioccupi con obbligo di iscrizione al Fondo, viene sospesa l'erogazione dei ratei di pensione per l'in-

tero periodo di rioccupazione nella misura del 100 per cento inclusiva della percentuale eventualmente anticipata a titolo di liquidazione in quota capitale.

Art. 20.

(Norme transitorie e finali)

1. Per un periodo di un anno a partire dalla data di costituzione dell'Associazione l'Istituto nazionale della previdenza sociale assicurerà la liquidazione delle prestazioni giacenti presso di esso, con relativo anticipo degli oneri derivanti.

DISEGNO DI LEGGE N. 1503

D'INIZIATIVA DEI SENATORI VALLETTA ED ALTRI

Art. 1.

1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i medici collocati in quiescenza per vecchiaia o per invalidità assistiti dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) è corrisposta una pensione di lire 600.000 mensili, indipendentemente dal loro reddito personale e familiare.

Art. 2.

1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi da versare all'ENPAM, da parte dei medici iscritti agli ordini professionali che esercitano la loro attività sotto forma di lavoro dipendente, assumono carattere volontario.

Art. 3.

1. Tutti coloro che in applicazione del disposto dell'articolo 2 cessano dall'iscrizione all'ENPAM possono chiedere il ricongiungimento dei periodi contributivi versati al medesimo Ente con quelli eventualmente versati ad altri enti di previdenza.

Art. 4.

1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei confronti dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV).

DISEGNO DI LEGGE N. 1512

D'INIZIATIVA DEL SENATORE NATALI

Art. 1.

1. In attesa del riordino complessivo del sistema previdenziale agricolo sono abrogati gli articoli 2 (registro di impresa), 4 (prospetto di paga), 7 (piano colturale) e 8 (controlli) del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

Art. 2.

1. Sono abrogati i commi 27 e 28 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 3.

1. Le retribuzioni medie convenzionali previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i lavoratori agricoli a tempo determinato devono essere determinate in ogni provincia per ciascun settore produttivo e per ciascuna qualifica.

2. Alla determinazione delle retribuzioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su proposta delle commissioni provinciali per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, sentito il parere della commissione centrale preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati.

3. Le retribuzioni medie convenzionali sono determinate con riferimento alle retribuzioni previste per ciascuna categoria e per ciascuna qualifica dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali del

settore agricolo in vigore al 1° dicembre dell'anno precedente; per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni la retribuzione media è determinata con riferimento a quella dell'operaio a tempo determinato del settore tradizionale con qualifica di comune.

Art. 4.

1. Gli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati comunicano entro il 30 settembre di ogni anno alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), i dati occupazionali riferiti all'anno solare precedente dichiarati dal datore di lavoro per ciascun lavoratore agricolo. I dati medesimi sono notificati a ciascun lavoratore il quale comunica al competente ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati le eventuali inesattezze od omissioni, fornendo ogni utile prova ai fini dei conseguenti accertamenti da espletare, anche in collaborazione con l'ispettorato del lavoro, per l'acquisizione dei dati esatti e completi.

2. In caso di accertamento d'ufficio modificativo dei dati segnalati dai singoli datori di lavoro, le risultanze definitive sono comunicate oltre che alle sedi dell'INPS e dell'INAIL, anche ai lavoratori interessati.

3. A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono gli elenchi nominativi principali e suppletivi dei lavoratori dell'agricoltura di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

1. All'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che alla data del

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1° luglio 1990 hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età se uomini e il quarantesimo anno di età se donne».

2. I soggetti che alla data del 1° luglio 1990 hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età se uomini e il quarantesimo anno di età se donne, e che si sono iscritti negli elenchi degli imprenditori agricoli a titolo principale tenuti dal Servizio per i contributi agricoli unificati, hanno la facoltà di rimanere iscritti a tutti gli effetti e di percepire le relative prestazioni.

3. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, va interpretato nel senso che le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese anche ai coadiuvanti dell'imprenditore agricolo a titolo principale che, pur non essendo tito-

lari dell'impresa, collaborino con il conduttore da almeno tre anni.

Art. 6.

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è abrogato.

Art. 7.

1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d*-bis) imprese, singole od associate, che svolgono lavori di sistemazione o manutenzione agraria, forestale e di verde pubblico o privato».

DISEGNO DI LEGGE N. 1662

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SALVATO ED ALTRI

Art. 1.*(Ente di previdenza)*

1. L'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e le forme di previdenza sostitutive ed esclusive della medesima, sono gestite da un unico ente di previdenza istituito ai sensi della presente legge, recante norme fondamentali per l'istituzione di un nuovo sistema pensionistico pubblico.

Art. 2.*(Autonomia finanziaria)*

1. L'ente di previdenza di cui all'articolo 1 gestisce autonomamente il proprio bilancio. Non possono essere introdotte modifiche a tale bilancio od a specifiche disposizioni della presente legge se non mediante un organico provvedimento di riordino del sistema pensionistico.

Art. 3.*(Soggetti)*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le nuove posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro pubblici o privati, dei soci lavoratori di cooperative, dei lavoratori agricoli autonomi o dipendenti, dei prestatori d'opera in compartecipazione, degli esercenti attività commerciali od artigianali, dei liberi professionisti, sono iscritte presso l'ente di cui all'articolo 1 e sono regolate ai sensi della presente legge.

Art. 4.*(Finanziamento)*

1. Il sistema di previdenza è finanziato attraverso le seguenti voci di entrata:

a) contributi calcolati sui redditi da lavoro dipendente od autonomo;

b) contributi a carico dei datori di lavoro calcolati sul rispettivo margine operativo lordo;

c) trasferimenti dallo Stato tesi ad assicurare un adeguato livello di solidarietà sociale a favore delle categorie più deboli ed a coprire eventuali agevolazioni contributive.

Art. 5.*(Aliquote contributive)*

1. Le aliquote contributive sono allineate gradualmente a quelle vigenti nel settore dell'industria e sono calcolate su tutti gli elementi della retribuzione.

2. Per i lavoratori dipendenti, per i prestatori d'opera in compartecipazione e per i soci lavoratori delle cooperative le quote di contribuzione a loro carico sono allineate gradualmente, nell'arco di un quinquennio, a quelle dei settori privati. Lo Stato si farà carico degli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive a favore delle categorie deboli. Annualmente il Governo, sentite le parti sociali ed il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), può apportare modifiche, con apposito decreto, alle aliquote contributive.

Art. 6.*(Imprese)*

1. Le imprese versano annualmente al fondo pensioni di cui all'articolo 1, con acconti mensili calcolati sulla base del bilancio dell'anno precedente, una quota contributiva pari al proprio margine operativo lordo.

2. L'aliquota di cui al comma 1 è aumentata ogni due anni di una percentuale corrispondente alla variazione della produttività nazionale complessiva realizzata nel biennio precedente e corrispondentemente si procede alla riduzione delle aliquote contributive a carico delle imprese calcolate sul monte salari, purchè sia assicurato l'equilibrio di gestione dell'ente.

Art. 7.

(Pensione di vecchiaia)

1. Al compimento del sessantesimo anno di età se uomini e del cinquantacinquesimo anno di età se donne, gli iscritti al fondo pensioni di cui all'articolo 1 che abbiano maturato una anzianità contributiva di almeno cinque anni, hanno diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia calcolato sulla base delle retribuzioni o dei redditi assoggettati a contributi ovvero dei redditi virtuali sui quali sono state calcolate le contribuzioni figurative di cui all'articolo 10. Tali redditi sono rivalutati annualmente sulla base delle dinamiche salariali.

2. La pensione di vecchiaia è stabilita in un trattamento minimo pari al 50 per cento del reddito medio *pro capite* destinato ai consumi delle famiglie ed è aumentata sulla base delle retribuzioni percepite di cui al comma 1, rivalutate annualmente sulla base delle dinamiche salariali, con un rendimento dello 0,25 per cento all'anno, fino a dodici anni di anzianità e con un rendimento del 2 per cento per ogni anno oltre il dodicesimo fino ad un massimo di quaranta anni. In ogni caso ogni anno di anzianità contributiva deve determinare una base di calcolo non inferiore al 40 per cento del salario medio.

3. Qualora i coefficienti di rendimento di cui al comma 2 siano tali da assicurare un trattamento non inferiore all'80 per cento della media dei salari individuali dell'anno precedente, si detrae un importo pari all'1 per cento calcolato sul minimo di cui al medesimo comma 2, per ogni 100.000 lire mensili indicizzate eccedenti tale livello.

4. Il trattamento minimo di cui al comma 2 è ridotto dell'1 per cento per ogni lire 100.000 mensili indicizzate di reddito non da pensione eccedente il salario medio. Il trattamento di pensione non può essere comunque superiore all'80 per cento del migliore reddito conseguito e assoggettato a contribuzione.

5. L'assicurato che al compimento del sessantesimo anno di età se uomo o del cinquantacinquesimo anno di età se donna, non abbia raggiunto una anzianità contributiva di quaranta anni può rimanere in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità contributiva, purchè non superi il sessantacinquesimo anno di età se uomo o il sessantesimo anno di età se donna.

6. Il titolare di pensione di vecchiaia non può svolgere le attività di seguito elencate qualora tale attività assicuri un reddito che, cumulato alla propria pensione, superi il 100 per cento del migliore reddito conseguito e assoggettato a contribuzione:

- a) lavoro dipendente;
- b) socio lavoratore di cooperativa;
- c) prestatore d'opera in compartecipazione;
- d) titolare di impresa;
- e) amministratore delegato;
- f) amministratore unico.

Art. 8.

(Pensionamento di anzianità)

1. Gli iscritti al fondo pensioni di cui all'articolo 1, con una anzianità contributiva di almeno trentacinque anni, possono richiedere il trattamento di pensione di anzianità calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 7.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è cumulabile con altri redditi. Il trattamento di pensione di anzianità è ridotto fino alla sospensione dello stesso nel caso in cui, cumulato con altri redditi, rivalutato annualmente sulla base di quanto disposto all'articolo 12, sia superiore al migliore reddito conseguito negli ultimi dieci anni.

3. In ogni caso il reddito percepito è sottoposto a contribuzione ed è utile ai fini del ricalcolo della pensione di cui all'articolo 7.

4. In caso di pensionamento di anzianità, qualora l'assistito non abbia compiuto cinquantacinque anni di età e percepisca altri redditi che complessivamente superino la media dei salari individuali, il trattamento minimo di cui al comma 2 dell'articolo 7 è sospeso fino al raggiungimento di tale limite di età.

Art. 9.

(Reversibilità)

1. In caso di decesso del titolare di pensione ovvero dell'assicurato è riconosciuto al coniuge superstite ed ai figli minori un trattamento di reversibilità secondo le disposizioni vigenti. Tale trattamento non può superare complessivamente il 100 per cento del trattamento pensionistico, ed è ridotto del 25 per cento qualora il superstite abbia altri redditi complessivamente superiori alla retribuzione media fino al doppio della stessa, e del 50 per cento per un reddito fino a 2,5 volte la retribuzione media. Tale trattamento non è corrisposto nel caso che altri redditi siano superiori a 2,5 volte la retribuzione media. In tal caso i contributi versati saranno liquidati in capitale in un'unica soluzione.

Art. 10.

(Contribuzione figurativa)

1. Sono a carico delle relative gestioni le contribuzioni figurative relative ai periodi di malattia, infortunio, cassa integrazione guadagni, astensione obbligatoria per maternità, aspettative sindacali, avvenuti in costanza di rapporto di lavoro nonchè di disoccupazione involontaria.

2. Sono riscattabili con onere a carico dello Stato i periodi relativi al servizio militare di leva ed al corso regolare di studi per il conseguimento del diploma di laurea.

3. Sono, altresì, a carico dello Stato nella misura del 50 per cento del periodo massimo di cinque anni, i periodi di assistenza a familiari disabili od a figli minori di tre anni. L'iscritto può riscattare a suo carico il restante periodo non coperto dalla contribuzione figurativa.

Art. 11.

(Pensione di inabilità)

1. Il trattamento di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, è corrisposto nella misura di una anzianità virtuale di quaranta anni di servizio, ovvero della anzianità che si sarebbe raggiunta al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 12.

(Rivalutazione)

1. Annualmente i trattamenti di pensione sono rivalutati:

a) nella misura dell'incremento del reddito da lavoro medio;

b) sulla base delle dinamiche dei costi di una gamma di servizi essenziali non compresi tra quelli considerati per la determinazione degli incrementi del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati, determinati previo confronto con le relative organizzazioni sindacali e di categoria.

Art. 13.

(Disposizioni varie)

1. Le pensioni in regime internazionale ed i trattamenti per le attività usuranti sono regolati da apposite leggi.

Art. 14.

(Detrazione)

1. Dai redditi di riferimento di cui agli articoli 6, 7 ed 8 sono dettratti i redditi

relativi all'abitazione del soggetto interessato.

Art. 15.

(Norme transitorie)

1. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli maturati alla data di entrata in vigore della presente legge sia per ciò che concerne i rendimenti, sia per i requisiti necessari al pensionamento di anzianità, sia in caso di passaggio al nuovo regime di cui all'articolo 3; tali trattamenti saranno con-

servati *ad personam*. Per i lavoratori autonomi le aliquote contributive saranno gradualmente allineate, con appositi provvedimenti, a quelle vigenti nel settore dell'industria e contestualmente si procederà al corrispondente allineamento del limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

2. Eventuali oneri sostenuti dagli assicurati per riscattare o ricongiungere contributi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, determineranno una retribuzione convenzionale più elevata ai fini del calcolo del trattamento di pensione di cui agli articoli 7 e seguenti della presente legge.